



COMUNE DI MENFI
(Provincia di Agrigento)

REGOLAMENTO COMUNALE

**TUTELA E RIQUALIFICAZIONE
DELLA CAMPAGNA E DEL SUO PAESAGGIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/02/2015

INDICE

PREMESSA	5
TITOLO I	6
NORME GENERALI	6
CAPO I	6
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE	6
ART. 1	6
OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO	6
ART. 2	6
SCOPI DEL REGOLAMENTO	6
ART. 3	6
AMBITO DI APPLICAZIONE	7
TITOLO II	7
NORME PARTICOLARI	7
CAPO I	7
PASSAGGI NELLA PROPRIETA' PRIVATA	7
ART. 4	7
INGRESSO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI	7
ART. 5	7
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO	7
ART. 6	7
TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE COMUNALE	7
CAPO II	8
FRUTTI PENDENTI E ATTI CONSIMILI	8
ART. 8	8
FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE	8
ART. 9	8
CARTELLI INDICATIVI DI RECENTI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI O PER ESCHE AVVELENATE	8
TITOLO III	8
DIFESA DEL SUOLO, STRADE, PISTE CICLABILI, ABBEVERatoi STORICI ED ACQUE	8
CAPO I	8
COLTIVAZIONE TERRENI, SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRICOLE E FORESTALI	8
MANUTENZIONE DEI FONDI	8
ART. 10	8
CULTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI ZOOTECNICI - DISCIPLINA E LIMITAZIONI	8
ART. 11	8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE	9
ART. 12	10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI	10
ART. 13	10
OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI AGRICOLI INCOLTI	10
CAPO II	10
STRADE E PISTE CICLABILI	10
ART. 14	10
ELENCO DELLE STRADE E PISTE CICLABILI	11
ART. 15	11
CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DELLE STRADE RURALI	11
ART. 16	11
AUTORIZZAZIONI PER ACCESSI	11
ART. 17	12

OPERE DA REALIZZARE PER ACCESSI PRIVATI.....	12
ART. 18.....	12
MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FOSSATI E DEI CORSI D'ACQUA.....	12
ART. 19.....	12
CONDOTTA DELLE ACQUE.....	12
ART. 20.....	12
LAVORAZIONI DI TERRENI, IRRIGAZIONE E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI.....	12
ART. 21.....	12
INTERVENTI DI RIPRISTINO.....	13
ART. 22.....	13
ESECUZIONE DI LAVORI CON INTERESSAMENTO DELLA STRADA.....	13
ART. 23.....	13
FABBRICATI PROSPICIENTI LA SEDE STRADALE.....	13
ART. 24.....	13
DISTANZA DEGLI EDIFICI.....	14
ART. 25.....	14
PIANTAGIONI E SIEPI.....	14
ART. 26.....	14
RECINZIONI DI FONDI RURALI.....	14
ART. 27.....	14
TUTELA DELLE STRADE.....	15
CAPO III.....	15
ABBEVERATOI STORICI.....	15
ART. 28.....	15
ELENCO DEGLI ABBEVERATOI STORICI.....	15
ART. 29.....	15
CONSERVAZIONE DEGLI ABBEVERATOI STORICI - OBBLIGHI DEI FRONTISTI.....	15
CAPO IV.....	16
ACQUE.....	16
ART. 30.....	16
TUTELA DEI TORRENTI, CANALI, VALLONI, FOSSATI E TUTELA E REGIME DELLE ACQUE.....	16
ART. 31.....	16
COMPETENZE IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE.....	17
ART. 32.....	17
GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO ACQUE.....	17
ART. 33.....	17
ELEMENTI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO.....	18
CAPO III.....	18
CONSOLIDAMENTO VERSANTI.....	18
ART. 34.....	18
CONSOLIDAMENTO VERSANTI SOGGETTI A FENOMENI DI DISSESTO.....	18
TITOLO IV.....	19
PRESCRIZIONI.....	19
CAPO I.....	19
FASCE DI RISPETTO, OBBLIGHI DEI FRONTISTI.....	19
ART. 37.....	19
ARATURE TERRENI ADIACENTI ALLE STRADE, PISTE CICLABILI, ABBEVERATOI STORICI.....	19
CORSI D'ACQUA, FORMAZIONI VEGETALI, GALANCHI (FASCE DI RISPETTO).....	19
ART. 38.....	20
DELLE STRADE COMUNALI.....	20
ART. 39.....	20
DELLE STRADE VICINALI E INTERMUNICIPALI.....	20
TITOLO V.....	20
NORME FINALI.....	20
CAPO I.....	20
VIGILANZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE, ENTRATA IN VIGORE.....	20

ART. 40.....	20
INCARICATI DELLA VIGILANZA.....	20
ART. 41.....	20
SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	20
ART. 42.....	21
RINVIO DINAMICO.....	21
ART. 43.....	21
ENTRATA IN VIGORE.....	21

ALLEGATI:

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE STRADE E PISTE CICLABILI;

ALLEGATO 2 - ELENCO DEGLI ABBEVERATORI STORICI;

ALLEGATO 3 - ELENCO FIUMI, TORRENTI, CANALI, VALLONI E FOSSI;

ALLEGATO 4 - INDIRIZZI DI BUONE PRATICHE PER LA TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DELLA CAMPAGNA DI MENFI E DEL SUO PAESAGGIO;

ALLEGATO 5 - TAVOLE DESCRITTIVE DELLE PRINCIPALI SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE, DISTANZE DI RISPETTO DI IMPIANTO E DELLE LAVORAZIONI DA STRADE E FOSSI;

ALLEGATO 6 - QUADRO ESEMPLIFICATIVO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

PREMESSA

Il Regolamento offre l'opportunità di una partecipazione condivisa, al progetto di tutela e riqualificazione della campagna di Menfi e del suo paesaggio, per farne ambito di qualità produttiva, ambientale e paesaggistica, per incoraggiare e sviluppare azioni di salvaguardia e valorizzazione. Operazione che assume grande valore estetico-ambientale che incide anche sulla qualità della vita dei cittadini e degli ospiti della campagna di Menfi.

Tutelare, salvaguardare, custodire e riqualificare i luoghi della campagna significa ridonare bellezza, un'operazione vantaggiosa che comporta l'uso sapiente dei materiali ed il recupero come "narratori" della memoria dei luoghi ed ispiratori della loro qualità e vivibilità futura attraverso i segni dell'agire umano. Il Regolamento indica anche modalità operative di intervento, con proprie regole di conservazione e tutela che, qualora ignorate o violate portano al dissesto ed al degrado poiché i luoghi della campagna sono sempre dotati di una propria individualità, che costituisce la *facies* culturale. In questa direzione il processo di selezione e valorizzazione del patrimonio rurale dovrà mantenere il carattere di riconoscibilità delle matrici culturali, della sapienza produttiva e costruttiva, che costituiscono i criteri fondamentali per ogni progetto di intervento che riguarda quel luogo, i suoi abitanti, i suoi ospiti e fruitori.

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento sono disciplinate le materie inerenti la difesa del suolo, la tutela e la conservazione dei piani viabili, con relative pertinenze (banchine, fossi, scarpate etc.), delle strade, dei valloni, delle acque, delle infrastrutture e manufatti rurali, la gestione dei terreni adiacenti alle strade e ai valloni, gli obblighi dei frontisti di strade e di corsi d'acqua, nonché la tutela e la riqualificazione dei manufatti riconducibili alla singolarità ed identità della campagna di Manfredi.

ART. 2

SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere norme idonee a garantire, nel territorio di competenza, la corretta attività agricola e l'adempimento dei servizi multifunzionali ad essa connessi, concorrendo alla tutela del pubblico interesse, allo sviluppo integrato dell'agricoltura in armonia con le esigenze ambientali e sociali del territorio.

Esso pertanto si prefigge le seguenti finalità:

- Contribuire a riqualificare la realtà della campagna e del paesaggio rurale, indirizzando la comunità verso un uso sapiente del territorio rurale e un'adeguata valorizzazione dei suoi elementi di singolarità ed identità;
- Affermare l'esigenza etica di una gestione del territorio rurale, in grado di determinare un processo virtuoso di innovazioni e cambiamenti sostenibili;
- Favorire l'aspirazione di una trasformazione qualitativa del paesaggio rurale della campagna di Manfredi;
- Arrestare ed invertire i processi latenti di cancellazione dell'identità storico-culturale del paesaggio rurale;
- Favorire il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del territorio;
- Favorire la protezione e la valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;

ed in particolare il compito di:

- a) Promuovere, presso gli operatori del settore agricolo, le aziende e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione delle attività agricole; conservazione dei fondi agricoli e tutela dei manufatti e delle infrastrutture rurali;
- b) Definire gli impegni a carico degli agricoltori nella gestione delle alberature e delle siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) in relazione a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada;
- c) Definire le modalità di conservazione, manutenzione e ripristino delle "ripe" e "scarpate", preferendo ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e, in ogni caso, le tipologie di intervento sostenibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale;
- d) Garantire la complementarietà delle azioni e quindi lo sviluppo di opportune sinergie fra l'azione svolta dai diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi utili alla prevenzione dei fenomeni di dissesto e di degrado e al recupero di infrastrutture rurali e manufatti di pregio della campagna.

ART. 3
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale dove a vario titolo sono svolte attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica comunale.
2. Sono equiparati agli ambiti di cui al comma 1) anche terreni ex coltivi con processi in atto di colonizzazione naturale di specie erbacea, arbustive e arboree.
3. Non costituiscono variante al presente atto eventuali modifiche alle leggi nazionali e regionali citate ai successivi articoli. Eventuali modifiche alle leggi nazionali o regionali saranno pertanto da considerarsi automaticamente recepite dal presente atto.
4. Nei casi non previsti dal presente regolamento, ovvero da altre disposizioni di legge, il Sindaco può provvedere in virtù ed in conformità del potere che gli sono conferiti dalla Legge, adottare ordinanze in materia.

TITOLO II
NORME PARTICOLARI

CAPITOLO I
PASSAGGI NELLA PROPRIETA' PRIVATA

ART. 4
INGRESSO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

L'ingresso abusivo nei fondi altrui è normato dall'art. 637 del Codice Penale.

ART. 5
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e per la raccolta erbe e piante selvatiche commestibili deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte ad evitare danni alle colture in atto ed in generale alle proprietà altrui. Eventuali danni arrecati alle proprietà altrui andranno rimborsati in applicazione alle norme vigenti.

ART. 6
TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE COMUNALE

1. E' severamente vietato transitare o attraversare la sede stradale con mezzi cingolati. Quest'ultimi potranno circolare solo con cingoli opportunamente protetti. Nel caso di localizzati attraversamenti della sede stradale, il piano viabile dovrà essere protetto, nel momento del transito, con efficace protezione in gomma, legno o altro materiale idoneo. Chiunque viola le norme del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, ed in casi di danni provocati, il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
2. Il transito con automezzi di peso superiore a 20 tonnellate a pieno carico, deve essere previamente autorizzato dal Comune.
3. Sulle strade e piste forestali e su quelle ad uso privato, non comprese nell'elenco allegato 1, nei terreni agrari, nei terreni a pascolo, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e i sentieri, il transito dei veicoli a motore è regolato dal Nuovo Codice della strada.

CAPO II FRUTTI PENDENTI E ATTI CONSIMILI

ART. 8 FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

1. I frutti delle piante, anche se situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e vietata pertanto la raccolta senza esplicito permesso.
2. I frutti spontaneamente caduti sulla proprietà altrui o sulle pubbliche piazze e strade appartengono alla proprietà delle superfici delineate dalla proiezione a terra delle "chiome" o a chi li raccoglie.

ART. 9 CARTELLI INDICATIVI DI RECENTI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI O PER ESCE AVVELENATE

1. Qualora su determinati terreni agricoli fossero state sparse, a scopo fitosanitario, esche avvelenate¹, la circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili nelle possibili vie di accesso. Tale obbligo è esteso a tutti i casi in cui venissero distribuiti prodotti antiparassitari con esplicita indicazione in etichetta di segnalazione in campo di avvenuto trattamento.
2. Ai fini di protezione degli insetti pronubi (api) è vietato eseguire trattamenti sulle colture nella fase fenologica di fiore aperto.

TITOLO III DIFESA DEL SUOLO, STRADE, PISTE CICLABILI, ABBEVERatoi STORICI ED ACQUE

CAPO I COLTIVAZIONE TERRENI, SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE E FORESTALI, MANUTENZIONE DEI FONDI

ART. 10 COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI ZOOTECNICI - DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario/condatore di azienda agricola potrà gestire terreni e fabbricati secondo i propri programmi produttivi di coltivazione ed allevamento a condizione che la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e che sia in linea con le attuali norme e standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA- Reg UE 73/2009). A tal fine, costituiscono atti di riferimento le norme e standard di "Condizionalità" imposti dai Regolamenti Europei e recepiti a livello Nazionale e Regionale.
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le corrette modalità di esercizio delle attività agricole; in caso di inadempienza, la cessazione.

¹ La norma ha senso relativo in quanto le disposizioni attuali consentono lo spargimento di esche avvelenate solo per la derattizzazione che viene effettuata da Ditte specializzate, le quali sono vincolate da specifiche norme;

ART. 11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

1. I proprietari dei fondi o coloro che a vario titolo hanno diritto alla conduzione hanno l'obbligo della regimazione delle acque piovane secondo quanto disposto anche dal Codice Civile. La regimazione delle acque dovrà favorire: il massimo assorbimento da parte dei suoli per il mantenimento dei sui processi vitali; il regolare deflusso delle acque in eccesso; l'adduzione ai collettori esterni con minore velocità e gradualità al fine di assicurare il naturale sgombero delle acque ed evitare fenomeni indesiderati come l'elevato tasso di erosione dei suoli, frane e smottamenti, trasporto di eventuali contaminanti verso i corsi d'acqua.
2. In generale, in base al sistema di gestione culturale adottato, alla natura e distribuzione dei suoli; alle caratteristiche intrinseche delle "terre" (natura delle forme, pendenza, esposizione, clima ecc.) ed in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme e standard di "Condizionalità" introdotte dal Reg. UE 73/09, ed ai sensi del presente Atto che si applica anche al di fuori delle aree soggette al Vincolo Idrogeologico, deve essere realizzata un'adeguata "sistemazione idraulica agraria" dei terreni al fine di garantire la naturale regimazione idrica dei suoli, lo smaltimento delle acque in eccesso e la sicurezza verso fenomeni indesiderati nell'ipotesi di andamenti meteorologici tipici o prevedibili. Sono da evitare le tombature dei fossi eccetto gli attraversamenti stradali le cui sezioni delle tubazioni vanno calcolate da tecnici abilitati in funzione del deflusso idrico del bacino imbrifero.
3. La realizzazione delle "sistemazioni idrauliche agrarie" fa parte delle normali attività di conduzione dei terreni agricoli, l'imprenditore agricolo, come per altre tecniche agronomiche, potrà avvalersi del supporto di tecnici abilitati e delle altre strutture di formazione e assistenza pubbliche o private operanti sul territorio.
4. Le "sistemazioni idrauliche agrarie" sia di pianura che di collina comprendono opere che si rinnovano annualmente e seguono la gestione delle coltivazioni ed opere più stabili nel tempo da realizzare sugli appezzamenti in funzione della loro omogeneità morfologica, pedologica e gestionale ed in funzione della loro posizione geografica all'interno del bacino idrografico.

Di seguito una sintesi delle principali opere:

- a) *Solchi acquai temporanei (scoline o fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.*
I solchi acquai temporanei (scoline o fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento (forma, pendenza, suoli, gestione, ecc.) ed hanno il compito di intercettare il deflusso superficiale dell'acqua piovana, rallentare il ruscellamento e favorire l'assorbimento. I solchi acquai temporanei devono essere eliminati con le lavorazioni per la preparazione dei letti di semina o per l'impianto di nuove colture e tracciati di nuovo a protezione del successivo ciclo di produzione.
E' fatto obbligo ai proprietari di fondi (o conduttori a vario titolo) di mantenere sempre in efficienza fossi di scolo livellari, ortogonali alla linea di massima pendenza, realizzati a metri 1,00 dal margine superiore delle scarpate, a protezione delle medesime scarpate/ripi, a confine con fondi sottostanti di altra proprietà (a livello inferiore).
- b) *Fasce inerbita*
Si tratta di un palliativo all'esecuzione dei solchi acquai con il medesimo scopo di rallentare il ruscellamento dell'acqua e favorire il massimo assorbimento. Applicabile in appezzamenti a lieve pendenza dove è possibile eseguire le lavorazioni e le altre operazioni culturali in linea trasversale alla massima pendenza.
- c) *"Strade fosso" per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alla linea di massima pendenza.*
Si tratta di un'opera specifica delle sistemazioni di collina che oltre a svolgere la stessa funzione dei solchi acquai o dei fossi livellari consente la diversificazione culturale del versante attraverso la possibilità di accesso delle macchine e permette di intervenire sulla lunghezza dei campi, determinante per il contenimento del rischio di erosione idrica dei suoli.
- e) *Fossi collettori*
Sono fossi adeguatamente dimensionati e realizzati lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le Fosse livellari e le Strade fosso ed hanno il compito di allontanare il prima possibile le

acque in eccesso ed evitare di fare entrare in contatto le acque superficiali con quelle profonde. I fossi collettori devono avere una conformazione più stabile nel tempo data la loro funzione e considerato che in queste linee si accetta di concentrare un maggiore tasso di erosione. Possono fungere da collettori anche fossi naturali privati o demaniali che fanno parte del reticolo idrografico minore.

f) *Drenaggi sotterranei e ripature profonde.*

Sono opere straordinarie che non fanno parte delle sistemazioni idraulico agrarie vere e proprie e servono di ausilio in aree circoscritte per evitare ristagni sotterranei stagionali o più frequenti nel tempo.

5. In appezzamenti utilizzati come frutteti e vigneti e solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa, dell'interfilare per almeno otto mesi all'anno, vale, oltre alle direttive di cui al comma 4, quanto stabilito dal vigente regolamento sulla Condizionalità.

6. Nei casi di eventi meteorici non eccezionali eventuali danni a manufatti o a proprietà altrui causati dalla mancata messa in atto delle indicazioni suggerite, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426 re 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente. Si considera eccezionale un evento meteorico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza o che è stato classificato tale nel rapporto di evento redatto dalla Protezione civile.

ART. 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da "frane attive" individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Siciliana con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione delle acque superficiali.
2. I più generali ed indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo.
3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

ART. 13

OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI AGRICOLI INCOLTI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno le disponibilità, di terreni incolti, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, non devono provocare fenomeni negativi quali: inquinamento, alterazioni sensibili del reticolo idrografico esistente, problemi igienico-sanitari o pericolo di incendi ai residenti in prossimità e fenomeni di diffusione di specie infestanti nei fondi limitrofi.
2. E' fatto divieto, anche ai proprietari e/o conduttori, di lasciare nei prati e nei campi sacchi di plastica, tubi di polietilene, manichette per irrigazione, teli, ecc., contenitori in genere, parti di automezzi ed attrezzatura e rifiuti di qualsiasi genere.
3. I proprietari e/o conduttori di terreni sono tenuti a rimuovere dagli stessi qualsiasi genere di rifiuti vi si trovino, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del Decreto legislativo 152/2006, salvo specifica denuncia contro ignoti da parte del proprietario / conduttore del fondo.

CAPO II

STRADE E PISTE CICLABILI

ART. 14
ELENCO DELLE STRADE E PISTE CICLABILI

L'elenco delle strade rurali assoggettate alle norme contenute nel presente Regolamento è deliberato, nell'ambito del progetto approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 268 del 04-10-2004, "Catasto delle strade" del comune di Menfi, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Dlg 30 aprile 1992 n. 285.

ART. 15
CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DELLE STRADE RURALI

- a) Strade poderali: strade di proprietà privata a uso interno delle aziende agricole. Collegano i vari appezzamenti fra loro e con il centro aziendale;
- b) Strade interpoderali: strade di proprietà privata dei frontisti e di uso riservato ai frontisti stessi, previa apposizione sulle singole proprietà impegnate per la realizzazione della strada di servitù di passaggio reciproca. Collegano le singole aziende fra loro e con la rete stradale principale;
- c) Strade vicinali: strade con le stesse funzioni di collegamento delle strade interpoderali. Sono anch'esse di proprietà privata dei frontisti, ma di uso pubblico;
- d) Strade comunali extraurbane: strade che congiungono il capoluogo del Comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro. Sono di proprietà comunale ed esterne ai centri abitati.
- e) Regie Trazzere: antiche vie ad uso pubblico, usate per il collegamento tra città e paesi o per lo spostamento delle greggi. L'attuale gestione e regolamentazione è affidata alla Regione, tramite l'Ufficio Speciale per le Trazzere.

ART. 16
AUTORIZZAZIONI PER ACCESSI

- 1. La realizzazione di nuovi accessi e diramazioni e la trasformazione di quelli esistenti sono subordinate all'autorizzazione del Comune; le autorizzazioni saranno rilasciate con criterio restrittivo, tenuto presente la fine prevalente di assicurare la fluidità e la sicurezza del traffico.
- 2. Di norma verrà autorizzato un solo accesso carrai per proprietà salvo casi di comprovata necessità.
- 3. Gli accessi vengono così suddivisi:
 - a. accessi pedonali (larghezza massima ml. 1,50);
 - b. accessi carrai a caso private e a fondi rustici (larghezza massima ml. 6, minima ml. 4);
 - c. accessi a stabilimenti industriali, commerciali e a locali di pubblico ritrovo;
- 4. Negli ultimi due casi di cui al comma precedente, gli accessi dovranno servire esclusivamente per l'entrata e l'uscita dei mezzi e il Comune potrà concedere o prescrivere anche più di un accesso, indicando minimi e massimi di larghezza per assicurare il minimo ingombro alla sede stradale e il minore pericolo per la circolazione stradale stessa.
- 5. Le eventuali cancellate dovranno essere arretrate, rispetto al ciglio stradale, di almeno ml. 3,00 per gli accessi di cui alla lettera b) del comma 3, di ml. 6,00 per gli accessi di cui alla lettera c) del comma 3.
- 6. Le distanze minime di cui al comma precedente potranno essere derogate o ridotte in caso di cancelli comandati a distanza.
- 7. Gli accessi dovranno essere raccordati col ciglio stradale con uno svaso, per ogni lato, pari a metà dell'arretramento indicato per la cancellata, e ciò allo scopo di facilitare le manovre di entrata e di uscita e lo stazionamento dei veicoli sulla carreggiata.
- 8. Chiunque realizza nuovi accessi o diramazioni ovvero li trasforma senza l'autorizzazione del Comune è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 647,00 (art. 22 c.1 a 11 del C.d.S.): la violazione importa l'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione.

ART. 17
OPERE DA REALIZZARE PER ACCESSI PRIVATI

1. In corrispondenza degli accessi privati vanno realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese dei privati proprietari, cunette trasversali o griglie per impedire che le acque di superficie invadano la sede stradale.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo precedente potrà prescrivere la realizzazione di tombini per dare continuità al fosso laterale alla strada stessa.

ART. 18
MANUTENZIONE DEGLI ARGINI DEI FOSSATI E DEI CORSI D'ACQUA

1. I proprietari o conduttori devono mantenere gli argini dei fossati e dei corsi d'acqua (ripi) dei fondi e dei terreni laterali alle strade, sia a valle che a monte delle strade medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
2. Devono realizzare, se occorrenti, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.
3. Devono mantenere le rive, per una fascia di larghezza pari a ml. 3 per la riva a monte e a ml. 1 per la riva a valle, misurati dal ciglio del fosso o, in mancanza di questo, dal bordo della strada, costantemente sgombrare da alberi, arbusti ed altri ostacoli atti ad impedire od ostacolare lo sfalcio meccanico della vegetazione dalle rive stesse.
4. Devono eliminare dalle rive, anche oltre la fascia stabilita nel 3° comma, la vegetazione e qualunque altro ostacolo che impedisca o riduca la visibilità della strada.

ART. 19
CONDOTTA DELLE ACQUE

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a ripristinare lo stato dei luoghi. In mancanza di detto intervento, sono tenuti a corrispondere, all'Ente proprietario della strada le spese necessarie per il ripristino e la riparazione degli eventuali danni arrecati.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua, hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione o per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. Il Comune, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

ART. 20
LAVORAZIONI DI TERRENI, IRRIGAZIONE E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

1. Le lavorazioni dei terreni confinanti con le strade d'uso pubblico dovranno essere effettuate in modo tale da salvaguardare le scarpate, i piani viabili, le cunette ed i fossi, lasciando opportune fasce di rispetto non lavorate di larghezza minima pari a metri 1 (uno). (vedi TITOLO IV - PRESCRIZIONI).
2. E' comunque vietato l'utilizzo della sede stradale per attività di manovra dovute alla lavorazione dei terreni.
3. L'irrigazione dei terreni laterali ed i trattamenti antiparassitari alle colture devono essere regolati in modo da non interferire con la sede stradale e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
4. E' vietato prelevare l'acqua per scopo irriguo dalle fontane pubbliche e comunque da pubblici acquedotti.

ART. 21 INTERVENTI DI RIPRISTINO

1. Ove, in seguito a precipitazioni piovose, si verificassero danni alla viabilità conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli 18 e 19, i privati interessati dovranno intervenire tempestivamente per effettuare tutti gli interventi di ripristino, quali la riapertura dei fossi, delle cunette, lo spurgo dei tombini e la pulizia del piano viabile da terra, detriti e quant' altro.
2. Qualora i privati non provvedessero, provvederà il Comune con spese a carico dei privati stessi.

ART. 22 ESECUZIONE DI LAVORI CON INTERESSAMENTO DELLA STRADA

1. Chiunque debba eseguire lavori o effettuare depositi sulle strade oggetto del presente regolamento o sulle loro pertinenze, deve essere previamente autorizzato dal Comune, al quale dovrà presentare apposita istanza completa di elaborati progettuali.
2. L'istanza deve essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità ad accettare tutte le condizioni che il Comune intendesse prescrivere in relazione alla tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.
3. L'occupazione delle banchine e altre pertinenze stradali deve essere previamente autorizzata.
4. Il Comune, in relazione alla natura, al tipo e all'entità dell'opera da eseguire, potrà richiedere la costituzione di polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni prescritte.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 del presente articolo, ovvero le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168,00 a euro 674,00 (art.20 c.1 e 14 del C.d.S.).
6. La violazione delle suddette disposizioni comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, nonché dei depositi e delle occupazioni, a carico dell'autore della violazione e a proprie spese.

ART. 23 FABBRICATI PROSPICIENTI LA SEDE STRADALE

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Per i fabbricati e i muri che minacciano rovina, il sindaco adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità.

ART. 24 DISTANZA DEGLI EDIFICI

1. Fuori dal perimetro dei centri abitati le edificazioni dovranno rispettare integralmente le norme sulle distanze stabilite dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
2. Le distanze si intendono calcolate dal confine stradale (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata, se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea).
3. Le distanze previste dovranno essere aumentate delle eventuali fasce di rispetto relative ad opere previste dal P.R.G. comunale.

ART. 25 PIANTAGIONI E SIEPI

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protrondono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.
2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m. 1 sopra il piano stradale, ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.
3. Le nuove piantagioni dovranno essere attuate utilizzando specie arbustive e arboree autoctone preservando la vegetazione naturale presente e, comunque, non utilizzando specie naturalizzate infestanti.
4. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di non riversare sulla sede stradale fogliame, sfalci d'erbe, potature di piante, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante la cui proiezione cada oltre il confine stradale al fine di non limitare la normale visibilità per conducenti dei veicoli, ovvero al fine di non compromettere la leggibilità dei segnali, o creare pericoli per la circolazione.
5. La potatura della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura.
6. Il materiale risultante da sfalci e potature lungo le strade, qualora non venga lasciato sul posto, è da trattare secondo le vigenti leggi.

ART. 26 RECINZIONI DI FONDI RURALI

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi e le alberature in genere, in modo tale da non restringere o danneggiare la strada. Essi hanno l'obbligo di tagliare i rami delle piante che si protrondono oltre il confine stradale, nascondendo la segnaletica o compromettendo comunque, quanto alla distanza ed alle angolazioni necessarie, la visibilità e la sicurezza stradale.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Le recinzioni nuove devono risultare coerenti con il paesaggio esistente e, per garantire il loro armonico inserimento, occorre percepirle come elementi funzionali attraverso una semplificazione delle forme e delle partiture, e la scelta di cromie neutre; saranno privilegiate le soluzioni che prevedano l'utilizzo, esclusivo o in combinazione, di specie arborea ed arbustive. La tipologia della recinzione dovrà essere conforme all'uso al quale è destinata, e in particolare si dovrà tendere ad adottare le altezze minime e le maglie della rete più ampie possibili; sono preferibili recinzioni con essenze arboree tipiche del luogo o con pali di castagno e rete metallica, ed è comunque vietato l'uso del filo spinato.

4. Per i manufatti esistenti e riconducibili alla tradizione costruttiva locale, saranno ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione, reintegrazione delle eventuali parti mancanti, riconfigurazione dell'immagine originaria dove fossero state apportate modifiche incongrue per forme o materiali utilizzati.
5. Le vecchie recinzioni precarie o in parte divelte, realizzate con pali in cemento e rete metallica o con pali e pannelli di materiale vario dovranno essere rimosse **entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento** e se ripristinate dovranno essere realizzate con pali di castagno e rete metallica di maglia adeguata ed osservare il rispetto di quanto contenuto al comma 3.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 143,00 a euro 573,00.
7. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese del luogo.

ART. 27 TUTELA DELLE STRADE

1. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderal e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari.
2. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
3. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall'articolo 892 del C.C.
4. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C. e comunque nel rispetto delle condizioni di visibilità e di sicurezza per l'arresto dei veicoli imposte dalla norma in materia di tutela e di sicurezza stradale.
5. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, impiantare alberi e siepi vive, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C. e comunque nel rispetto delle condizioni di visibilità e di sicurezza per l'arresto dei veicoli imposte dalla norma in materia di tutela e di sicurezza stradale.

CAPO III ABBEVERATOI STORICI

ART. 28 ELENCO DEGLI ABBEVERATOI STORICI

Gli abbeveratoi storici della campagna di Merù sono quelli riportati nell'Allegato n. 2

ART. 29 CONSERVAZIONE DEGLI ABBEVERATOI STORICI - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

1. Per gli abbeveratoi storici, sono ammissibili esclusivamente interventi manutentivi che garantiscano il rispetto dei caratteri tipologici, materici, cromatici e tecnologici della tradizione.

2. Si dovrà prevedere altresì la conservazione, o il ripristino della configurazione originale, se nel frattempo alterata, dell'immediato contesto ambientale, da concepire e valorizzare nella sua dimensione etnoantropologica di spazio e del lavoro umano.
3. I nuovi manufatti, pur ammettendo un aggiornamento delle soluzioni tecnologiche, dovranno riferirsi alle tecniche costruttive tradizionali presenti nel territorio, uniformandone ed interpretandone il linguaggio compositivo e impiegando materiali locali.
4. E' proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, delle massicciate delle aree di pertinenza degli abbeveratoi storici, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
5. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle aree di pertinenza degli abbeveratoi storici, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie, rifiuti e altri materiali.
6. Nel caso di avvenuta occupazione dell'area di pertinenza dell'abbeveratoio storico con i materiali di cui sopra i proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo il possesso, sono tenuti a rimuoverli per tutto il tratto scontento lungo le rispettive proprietà; come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che si collegano ai fossi o alle cunette degli abbeveratoi storici.
7. All'interno degli eventuali percorsi naturalistici collocare apposita cartellonistica che evidenzi il patrimonio storico dei suddetti abbeveratoi.

CAPO IV ACQUE

ART. 30

TUTELA DEI TORRENTI, CANALI, VALLONI, FOSSI E TUTELA E REGIME DELLE ACQUE

1. I torrenti, canali, valloni e fossi della campagna di Melfi sono quelli riportati nell'Allegato n. 3
2. Ai sensi del R.D. 523/1904 ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici sono assolutamente vietati, salvo autorizzazione dell'Ente Competente:
 - a. *le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
 - b. *lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui entrano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;*
 - c. *le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e soffbanchi, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;*
 - d. *le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;*
 - e. *qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
 - f. *le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
 - g. *il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;*
3. I proprietari (o conduttori del fondo) e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal territorio in essi

- accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni coltivati nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.
4. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni coltivati, alle zone limitrofe ed alle pendici sottostanti.
 5. Nei casi di eventi meteorici, che non rivestono carattere eccezionale, riconosciuto dalle autorità competenti, in presenza di danni a manufatti o proprietà altrui, e di mancata messa in atto delle indicazioni di cui ai punti precedenti, fatto restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

ART. 31

COMPETENZE IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE

1. Ai sensi dell'articolo 3 del R.D. n. 523 del 25.07.1904, le opere intorno alle acque pubbliche, sono distinte in cinque categorie secondo gli interessi ai quali provvedono. È competenza della Provincia intervenire nei tratti di reticolo idrografico classificati in seconda e terza categoria.
2. È competenza dei Comuni e dei frontisti di intervenire nel reticolo idrografico minore non classificato in seconda e terza categoria. Fatto resta che per i tratti classificati in terza categoria la manutenzione spetta al Consorzio obbligatorio degli interessati al quale possono essere chiamati ad intervenire i Comuni.
3. Ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 4 del R.D. n. 523/1904 sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie classificate dalla prima alla quinta.
4. Per la manutenzione delle opere suindicate e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici spetta ai frontisti le opere, previa autorizzazione dell'Ente competente.

ART. 32

GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEFLUSSO ACQUE

1. Gli utenti di canali artificiali, fossi (siano essi concessionari di corsi d'acqua pubblici ovvero proprietari/conduttori di corsi d'acqua privati) sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.
2. Con corsi d'acqua privati si intendono corsi d'acqua non demaniali, permanenti e naturali, recettori delle acque derivanti dalle opere di "sistemazione idraulica agraria e forestale".
3. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati, naturali o no o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla gestione della vegetazione ripariale nel rispetto delle norme vigenti al fine di mantenere e conservare la complessità strutturale e funzionale degli ambienti fluviali. La funzionalità dell'ambiente fluviale è legata, tra l'altro, ai costanti equilibri della vegetazione in termini di specie presenti e distribuzione numerica, alla cura delle "sponde" che eviti il formarsi di depositi di materiali anomali che vanno ad alterare il naturale deflusso delle acque.
4. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati all'occorrenza e adeguatamente controllati nel corso dell'anno, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità territoriale di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali.
6. Nelle ricomposizioni fondiarie e "sistemazioni idrauliche agrarie" è fatto obbligo integrare le nuove opere nel contesto del bacino idrografico di appartenenza attraverso la connessione alle strutture circostanti esistenti e garantendo attraverso la nuova rete di affossatura una pari capacità di deflusso superficiale.
7. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523). Ai sensi della L. 36

del 05/01/1994 e del successivo regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. n. 238 del 18/02/1999, tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico.

8. Qualora, per esigenze contingenti si dovesse procedere a modificare affossature permanenti non demaniali esistenti comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta all'Ente competente. Nel caso in cui sia prevedibile un rischio di alterazione negativa al corretto deflusso idrico, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le azioni specifiche da adottare e le relative opere da realizzare al fine di minimizzare il rischio e garantire un sostenibile deflusso delle acque secondo le nuove linee direttrici.
9. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero insufficienti a contenere l'acqua che in essi defluisce con il rischio di danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente ristrutturati ampliando la sezione ed intervenendo opportunamente sulla forma e gestione delle sponde.
10. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
11. I corsi d'acqua minori, naturali o non naturali, privati o pubblici, non classificati ai sensi del R.D. 523/1904 (identificabili nelle varie denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc), costituiscono una comunione indivisa fra i proprietari frontisti latitanti e in consecuzione, devono essere mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servono di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo (ha di superficie del terreno scolante).
12. È vietato far defluire le acque dei campi in modo incontrollato sulle strade sia pubbliche che private. Nel caso di siti morfologicamente vulnerabili, nei quali fosse inevitabile far defluire le acque di un terreno direttamente su una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino ricettore (cadenita, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e ammesse soluzioni tecniche differenti previa espressa autorizzazione dell'Ente Pubblico competente.
13. Fatta salva la normativa vigente relativa alla tutela delle acque nei suoli e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. n. 152/2006, R.D. 523/1904) è vietato convogliare o scaricare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scolline e nei canali di scolo.
14. Il materiale risultante da sfalci e potature lungo i corsi d'acqua dovrà essere rimosso al fine di evitare ostacolo al libero deflusso delle acque.

ART. 33

ELEMENTI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO

Fermo restando le indicazioni del PRTS (*Piano di Riqualificazione Territoriale della Sicilia*) e il rispetto del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento, nonché delle NTA del vigente strumento urbanistico comunale, per gli elementi diffusi del paesaggio agrario valgono le norme nazionali e regionali vigenti in materia.

CAPO III

CONSOLIDAMENTO VERSANTI

ART. 34

CONSOLIDAMENTO VERSANTI SOGGETTI A FENOMENI DI DISSESTO

Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di scarpate stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare, ove possibile da un punto di vista tecnico ed economico, le tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento compatibili con la tutela del paesaggio e dell'ambiente.

TITOLO IV

PRESCRIZIONI

CAPITOLO I

FASCE DI RISPETTO, OBBLIGHI DEI FRONTISTI

ART. 37

ARATURE TERRENI ADIACENTI ALLE STRADE, PISTE CICLABILI, ABBEVERatoi STORICI, CORSI D'ACQUA, FORMAZIONI VEGETALI, CALANCHI (FASCE DI RISPETTO)

1. In prossimità di strade (escluse quelle private), piste ciclabili e abbeveratoi storici, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere un "bordo del campo" o fascia di rispetto, come da allegato 5, figura 13, largo almeno m 1,50 per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m 1,00 per i terreni confinanti con altre tipologie di strade e infrastrutture rurali. Tali distanze sono misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per consentire la coltivazione dei campi senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali ferrosi. Detto bordo dovrà essere mantenuto almeno inerbito. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni coltivati e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso d'inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.
2. Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici in una "fascia di rispetto" larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine non potranno essere effettuate piantagioni di alberi e siepi, movimenti di terra; in una fascia di 10 metri sono vietati fabbricati e scavi. La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d'acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua e nel rispetto delle norme e degli standard di Condizionalità a tutela della qualità delle acque.
3. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.
4. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate nel rispetto della migliori tecniche agronomiche mantenendo nel tempo lo stesso livello di campagna.
5. Nelle fasce di rispetto di valle, le arature dovranno essere fatte mantenendo lo stesso livello di campagna.
6. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire la loro destrutturazione a monte e frantumanti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombri della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canallette ecc.) o dei fossi a seguito di caduta massi o di altri materiali sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori di

fondi nei limiti di loro spettanza dovranno evitare comportamenti che possano innescare i predetti fenomeni indesiderati.

7. Ai sensi del R.D. 523/1904 è vietato a proprietari (o conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m. 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente competente.

ART. 38 DELLE STRADE COMUNALI

1. Le strade classificate come "comunali" sono dotate di un'opportuna rete scolante ai fine di raccogliere e defluire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di defluire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata "a cielo aperto", questa sarà costituita da fossi e cunette di adeguata pendenza, consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.
3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dei privati e dell'Ente proprietario della strada, ognuno nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 39 DELLE STRADE VICINALI E INTERPODERALI

Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna o di adeguata cunetta, tali da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

TITOLO V NORME FINALI

CAPO I VIGILANZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE, ENTRATA IN VIGORE

ART. 40 INCARICATI DELLA VIGILANZA

Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale e dagli uffici tecnici del Comune. Possono procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento tutti gli altri organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

ART. 41 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (R.D. 523/1904, R.D.L. 3267/1923;

- Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 152/99 e s.m. e i.), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7/bis.
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81 e di cui alle Leggi Regionali vigenti in materia.

ART. 42 RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e regionali e degli strumenti normativi e di gestione delle aree protette, alle misure di conservazione dei siti natura 2000 e del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 43 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la prescritta pubblicazione.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Copia del presente regolamento è sempre visibile nell'Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

Allegato 1 – Elenco delle strade e piste ciclabili

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Ai sensi del Nuovo Codice della Strada le strade possono essere distinte in:

Art. 6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali e presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni tra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.

Ai fini del presente Codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

Altre distinzioni

1. **Strade poderali**: strade di proprietà privata a uso interno delle aziende agricole. Collegano i vari appezzamenti fra loro e con il centro aziendale.

2. **Strade interpoderali**: strade di proprietà privata dei frontisti e di uso riservato ai frontisti stessi, previa apposizione sulle singole proprietà impegnate per la realizzazione della strada di servitù di passaggio reciproche. Collegano le singole aziende fra loro e con la rete stradale principale.

3. **Strade vicinali**: strada con le stesse funzioni di collegamento delle strade interpoderali. Sono anch'esse di proprietà privata dei frontisti, ma di uso pubblico.

4. **Strade comunali extraurbane**: strada che congiungono il capoluogo del Comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro. Sono di proprietà comunale ed esterne ai centri abitati.

5. **Regie trazzere**: antiche vie ad uso pubblico, usate per il collegamento tra città e paesi, o per lo spostamento delle greggi. L'attuale gestione e regolamentazione è affidata alle regioni, tramite l'Ufficio Speciale per le Trazzere.

Elenco delle strade e piste ciclabili del Comune di Menfi

Strade Statali;

SS.115 "Castelvetrano - Sciacca"
SS.624 "Palermo - Sciacca"

Regie Trazzere (competenza Regionale)

Regia trazzera Santa Margherita Belice/Sciacca
Regia trazzera Raganello
Regia trazzera Maragani

Strade Provinciali:

Sp 41 (Bivio Melitese - Menfi)
Sp 42 (Pantana - Menfi)
Sp 43 (Montevago - Sp 42)
Sp 48 (Sp 42 - Sp 79 / Contr. S. Caterina - Contr. Mazzana)
Sp 79 (Ex ss 115 Castelvetrano - Sciacca)
Sp 40 (Porto Palo a innesto con Sp 79)
Sp 50 (Sp 40 - Sp 79 / Porto Palo - fiume Cayboy)

Strade Provinciali ex consortili o Regionali:

Sp c 01 (Porto Palo a innesto con Sp 79 / contr. Gurra di mare)
Sp c 02 (Sp 40 - Sp 50)
Sp c 03 (Sp 40 - Via della Riviera)
Sp c 03 (Sp 50 - Via della Riviera)
Sp c 04 (Sp 79 - contr. Bertolino verso Sud)
Sp c 05 (Via Gianuario - Via della Riviera)
Sp c 07 (Sp 79 - contr. Bertolino verso Nord)

Strade Comunali Extra Urbane;

Strada comunale Menfi - Sambuca;
Strada comunale Menfi - Castabelfotia;
Strada comunale Ravida

Strade Vicinali Rotabili:

Ageroni - Madonna Diruta
Ballatizzo
Bonera - Planeta - Ognibene
Bonera - Torrenova
Bonera plana
Cavarretto - Bertolino - Giuliana
Cavarretto - Bivona - Mistretta
Cavarretto - Geriovese
Cavarretto - Giaccione
Cavarretto - Molara
Cavarretto - Montalbano - Siera
Cavarretto - Romano
Del Casino
Del Cinquanta
Feudolfo - Palminteri
Finocchio - Ravida - Malopasso
Finocchio - Tabbaccara
Finocchio senza scavo

Fiori
 Giambalvo - Bertolino
 Mezzana
 Soprana
 Liotta
 Marrone - Soprana
 Mirabilis
 Montalbano
 Pistacchiera
 Puccia - Fiori
 S. Vincenzo - Bertolino
 Torrenova
 Torrenova - Di Casore - Messina
 Torrenova - Ficarella
 Traversa - Bertolino Soprano
 Cipollazzo

Strade Vicinali Non Rotabili:

Bertolino
 Cavarretto
 Cavarretto - Orto - Abbeveratoio
 Degli Angeli
 Gurra Mezzana
 Rubino
 S. Caterina - Montevago
 Torrenova - Torrazza

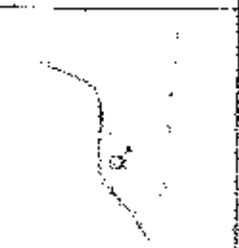
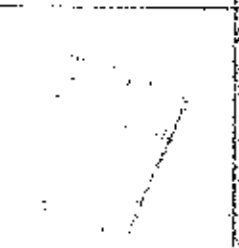
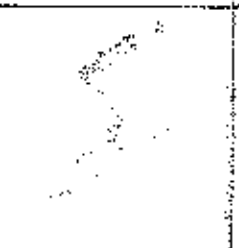
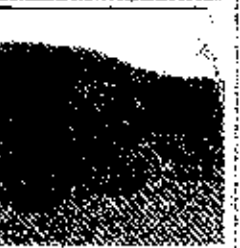
Strade Interpoderali Rotabili:

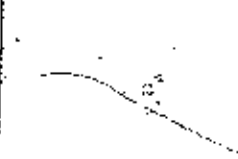
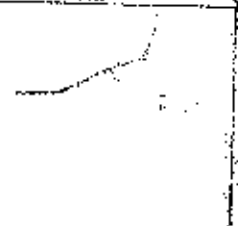
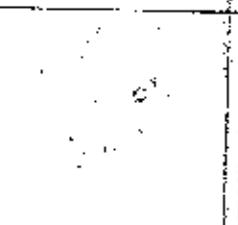
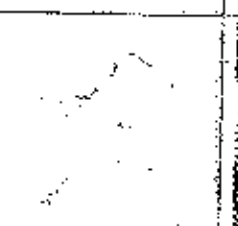
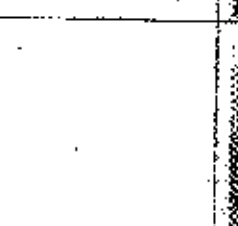
- 1) C.da "Genovese - Misilbasi", n. prot. 971
- 2) C.da "Cavarretto", n. prot. 972
- 3) C.da "Finocchio", n. prot. 1142
- 4) C.da "Agareni" n. prot. 1309
- 5) C.da "Fiori - Cavarretto", n. prot. 3225
- 6) C.da "Bonera - San Cipirello", n. prot. 3226
- 7) C.da "Feudotto" n. prot. 3957
- 8) C.da "Fiori", n. prot. 3979
- 9) C.da "Bonera - Finocchio" n. prot. 4776
- 10) C.da "Bertolino - Cavarretto e Giuliana", n. prot. 4818
- 11) C.da "Cavarretto - San Vincenzo", n. prot. 4847
- 12) C.da "Fiori II", n. prot. 4876
- 13) C.da "Cavarretto - Bertolino - Giuliana", n. prot. 4877
- 14) C.da "Genovese", n. prot. 5201
- 15) C.da "Fiori - Puccia", n. prot. 5202 - (7155)
- 16) C.da "Finocchio - Agareni", n. prot. 5026
- 18) C.da "Fiori - San Giuseppe" (Za chlaro), n. prot. 5037
- 20) C.da "Torrenuova - Catalano - Moschitta", n. prot. 8452
- 21) C.da "Santa Caterina"
- 22) C.da "Finocchio"
- 23) C.da "Fiori"
- 24) C.da "Fiori"
- 25) C.da "Cavarretto"
- 26) C.da "Cavarretto"
- 27) C.da "Cavarretto"

Strade Interpoderali Non Rotabili:

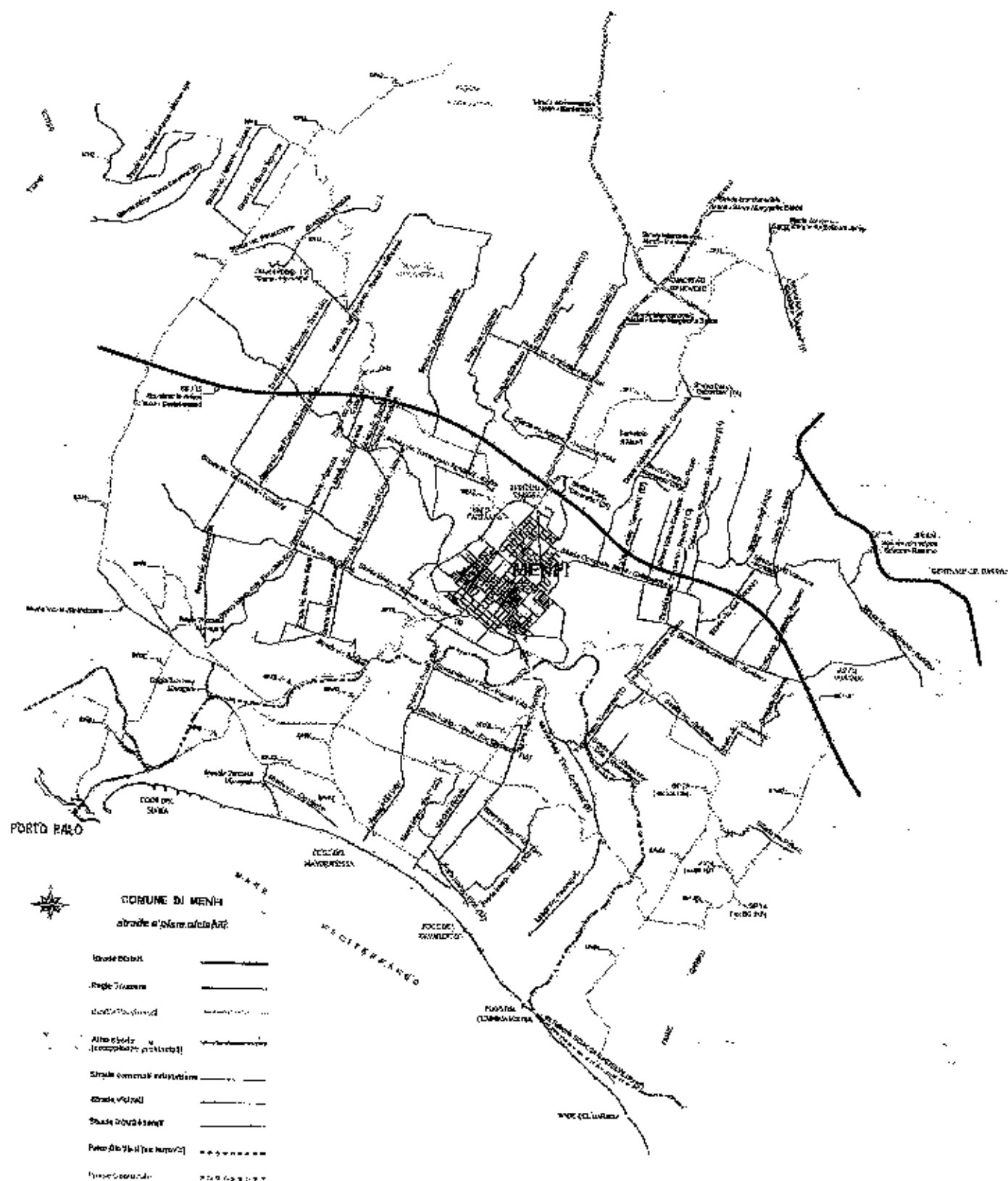
- 17) C.da "Feudotto", n. prot. 5036
- 19) C.da "Gurra - Finocchio", n. prot. 5198

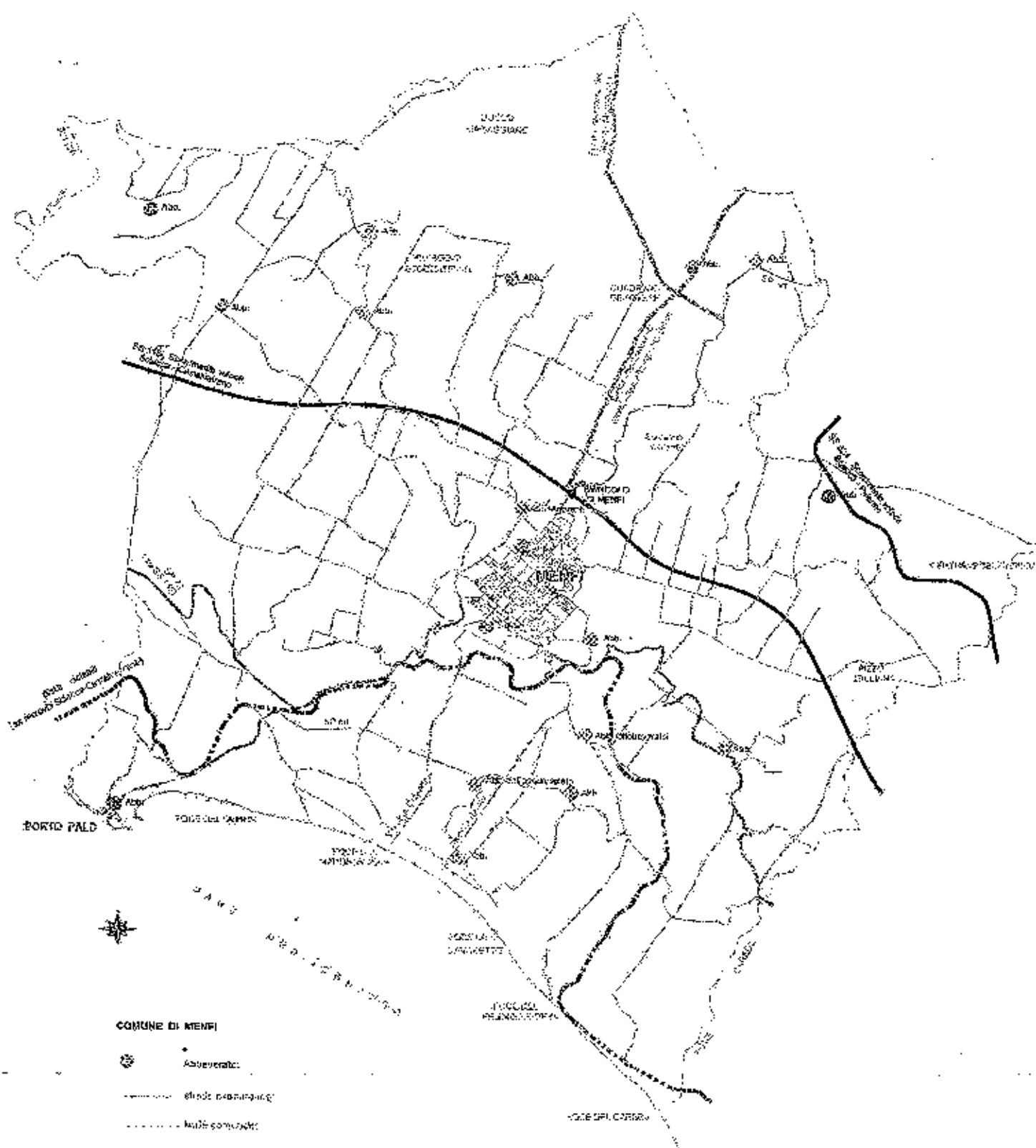
Allegato 2 – Elenco degli abbeveratoi storici

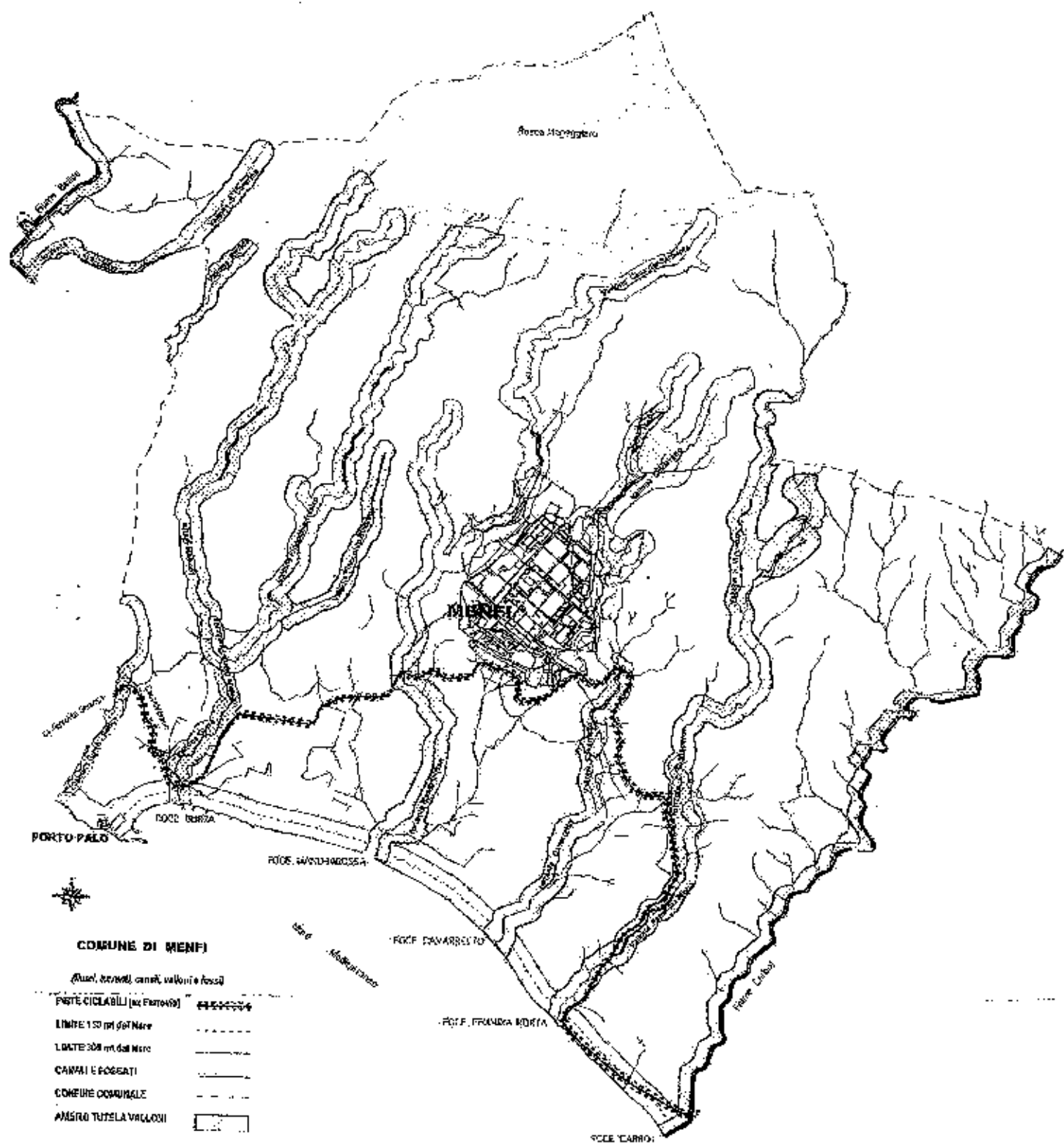
N.	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	FOGLIO CATASTALE	STRALCIO CATASTALE	FOTO
1	C.da Fiori Cimitero	Lungo la strada vicinale Soccorso dalla Provinciale Mentì - Sciacca (SP.50).	Foglio n° 53		
2	C.da Agareni	Lungo la strada Provinciale Mentì - Partanna (SP.42).	Foglio n° 36		
3	C.da Gurra di Nasca	Lungo la strada vicinale Ravida dalla Provinciale Mentì - Montevago.	Foglio n° 26		
4	C.da Bertolino	Lungo la strada Provinciale Mentì - Sciacca (SP.50), ex SS.115.	Foglio n° 71		
5	C.da Genovese	pila n° 109 Lungo la strada Provinciale Mentì S. Margherita di Belice.	Foglio n° 9		
6	C.da S. Caterina (resil)	Lungo la strada vicinale S. Caterina - Montevago dalla strada Provinciale Mentì - Partanna.	Foglio n° 2		

7	C.da Cavarretto	Lungo la strada vicinale Raganella, in prossimità del vallone Cavarretto.	Foglio n° 68		
8	C.da Genovese	Lungo la strada Provinciale Menfi-Misibesi (SP. 41)	Foglio n° 23		
9	C.da Finocchio Soprano	Lungo la strada Provinciale Menfi-Partanna (SP. 42)	Foglio n° 14		
10	C.da Scitelli	Lungo la strada vicinale Scitelli che si diparte dalla SS. 188 Sciacca-Misibesi	Foglio n° 43		
11	C.da Fiori	Lungo la via dei Salici Lido Fiori Menfi.	Foglio n° 86		
12	C.da Fiori	Lungo la strada Provinciale Menfi-Sciacca vicino al torrente Cavarretto.	Foglio n° 82		
13	Via Porto Palo	Accanto alla chiesa S.S. crocifisso	Foglio n° 66		

14	C.da Finocchio Soprano	pila n° 139, Lungo la strada Provinciale Menfi - Partanna (SP 42).	Foglio n° 14	
15	Via Inico	pila n° 251 di fronte la caserma dei Carabinieri.	Foglio n° 36	
16	C.da Fiori	pila n° 164 lungo la strada Porto Palo (SS.115), sotto pizzeria Gambero.	Foglio n° 74	
17	C.da Fiori	Tra la pila n° 105 e la pila n° 6, dalla strada via delle palme.	Foglio n° 91	
18	C.da Cinquanta (resti)	Tra la pila n° 19 e la pila n° 23, vicino casa Botte	Foglio n° 14	







Allegato 3 – Elenco fiumi, torrenti, canali, valloni e fossi

Fiumi

Fiume Belice
Fiume Carboj

Torrenti

Torrente Coccino
Torrente Gurra - Finocchio
Torrente Mandrarossa
Torrente Cavarretto
Torrente S. Vincenzo
Torrente Gurra

Canali

Canale Magagliaro

Valloni

Vallone Gurra Belice
Vallone Gurra
Vallone Femmina Morta
Vallone Cavarretto
Vallone Giaccone
Vallone Cavarretto destro
Vallone Cava del Serpente
Vallone Finocchio destro
Vallone Finocchio sinistro
Vallone Ravidà
Vallone Scavo
Vallone Santa Caterina
Vallone S. Vincenzo

Fossi

Fosso Bertolino di Mare
Fosso Vetrano,

Allegato 4 – Indirizzi di buone pratiche per la tutela, salvaguardia e riqualificazione della campagna di Menfi e del suo paesaggio

Gli indirizzi di seguito esplicitati, fanno riferimento al *Piano di riqualificazione territoriale della Sicilia* (redatto dall'Assessorato regionale ai Beni Culturali ed ambientali) e perseguono con coerenza modalità operative improntate ai seguenti criteri direttivi:

- *la campagna ed il territorio rurale* di Menfi, come realtà culturale ed ambientale, deve avere regole di conservazione e d'uso che se non rispettate o stravolte determinano degrado e dissesto;
- *i luoghi della campagna*, hanno una propria individualità, che costituisce la loro *facies* culturale, il loro essere prodotto stratificato del lavoro agricolo e della presenza della comunità, la loro tradizione. Non esiste il paesaggio senza sapere, cultura e stili appropriati al contesto;
- *la tradizione dei luoghi* è un processo di selezione e valorizzazione del patrimonio che mantiene i caratteri, per la riconoscibilità delle matrici culturali e formali, di ordine spirituale e di sapienza costruttiva, e che deve costituire il criterio per ogni ipotesi di intervento che riguarda quel luogo, i suoi abitanti, i suoi ospiti e fruitori.

Con gli indirizzi di buone pratiche si vuole preservare, trattenendo dalla sparizione o dalla rovina ciò che la comunità ha a cuore e contemporaneamente sviluppare e incoraggiare azioni di custodia e riqualificazione della campagna e dei suoi manufatti per il recupero della dimensione antica, e nuovissima al contempo, della *ruralità* come risorsa da promuovere sul mercato dell'offerta culturale e turistica.

Indice:

MANUFATTI ISOLATI AL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELL'INDUSTRIA AGRICOLA E ZOOTECNICA

- *Muri a secco Interpoderali*
- *Muri di confine*
- *Recinzioni*
- *Abbeveratoi, Fontane e Norie*

SISTEMI DI CONTROLLO DEI TERRENI

- *Terrazzamenti*
- *Gabbionate, Fascinate ed altri sistemi di stabilizzazione di terreni e rocce*
- *Muri di contenimento*
- *Muri di sostegno*

SISTEMA DI GESTIONE DELLE ACQUE

- *Rete irrigua storica*
- *Pozzi, Macchine idrauliche, Norie, Cisterne, Vasche di raccolta*

USO SACRALE DEL TERRITORIO

- *Croci, Clippi*
- *Edicole votive, Statue devozionali*

VIABILITA' RURALE

- *Sentieristica storica, Trazzerie Regie*
- *Strada di penetrazione agricola, di servizio ai fondi coltivati, Interpoderali, rurali*
- *Guard-rail*
- *Percorsi pedonali, Percorsi Trekking, Percorsi per attività equestre*
- *Segnaletica stradale verticale fissa*
- *Segnaletica turistica e pannelli illustrativi*

RETI DI IMPIANTI TECNOLOGICI

- *Rete elettrica periferica*
- *Rete telefonica extraurbana*

MANUFATTI ISOLATI AL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELL'INDUSTRIA AGRICOLA E ZOOTECNICA

Muri a secco interpoderali

Sui manufatti già esistenti e riconducibili alla tradizione costruttiva locale, saranno ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione, e o di riconfigurazione dell'immagine originaria dove fossero state apportate modifiche incongrue per forme o materiali utilizzati. Saranno curati la completezza ed efficienza dei sistemi di drenaggio e possibilmente il rinverdimento con semina di specie vegetali endemiche nelle sconnesse.

I nuovi manufatti dovranno utilizzare materiali e tecniche realizzative della tradizione costruttiva locale.

Muri di confine

Per i manufatti già esistenti e riconducibili alla tradizione costruttiva locale, saranno ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione, o di riconfigurazione dell'immagine originaria dove fossero state apportate modifiche incongrue per forme o materiali utilizzati. I nuovi manufatti dovranno utilizzare materiali e tecniche realizzative della tradizione costruttiva del luogo.

Entrambi gli interventi perseguono l'obiettivo di conservare i segni antropici che caratterizzano fortemente il paesaggio rurale montano e che, in particolari tipologie costruttive come i fienili, fissano la memoria degli antichi tracciati viari nel sistema fondiario.

Recinzioni

Per i manufatti esistenti e riconducibili alla tradizione costruttiva locale, saranno ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione, reintegrazione delle eventuali parti mancanti, riconfigurazione dell'immagine originaria dove fossero state apportate modifiche incongrue per forme o materiali utilizzati.

Le recinzioni nuove devono risultare coerenti con il paesaggio esistente e, per garantire il loro armonico inserimento, occorre percepirle come elementi funzionali attraverso una semplificazione delle forme e delle partiture, e la scelta di cromie neutre; saranno privilegiate le soluzioni che prevedano l'utilizzo, esclusivo o in combinazione, di specie arboree ed arbustive.

La tipologia della recinzione dovrà essere conforme all'uso al quale è destinata, e in particolare si dovrà tendere ad adottare le altezze minime e le maglie della rete più ampie possibili; per le zone agricole sono preferibili recinzioni con essenze arboree tipiche del luogo o con rete metallica, ed è comunque vietato l'uso del filo spinato.

Dovranno rispettarsi le particolari condizioni orografiche del territorio interessato, seguendo per quanto possibile, segni naturali preesistenti e adeguare le caratteristiche dei manufatti alle reali necessità per le quali la recinzione è richiesta.

La sua progettazione dovrà prevedere la possibilità di inquadrare o sottolineare eventuali quadri paesaggistici di pregio o emergenze monumentali e naturali, o, in alternativa, mascherare elementi del paesaggio incoerenti o dissonanti.

Nell'utilizzo del cemento armato dovrà privilegiarsi l'adozione di soluzioni formali di elevata qualità, che esaltino le caratteristiche del materiale e propongano un aggiornamento di forme e stili della tradizione costruttiva del luogo.

Abbeveratoi, Fontane

Per gli abbeveratoi storici, sono ammissibili esclusivamente interventi manutentivi che garantiscano il rispetto dei caratteri tipologici, materici, cromatici e tecnologici della tradizione.

Si dovrà prevedere altresì la conservazione, o il ripristino della configurazione originale, se nel frattempo alterata, dell'immediato contesto ambientale, da concepire e valorizzare nella sua dimensione etnoantropologica di spazio e del lavoro umano.

I nuovi manufatti, pur ammettendo un aggiornamento delle soluzioni tecnologiche, dovranno riferirsi alla tecnica costruttiva tradizionale presenti nel territorio, uniformandone ed interpretandone il linguaggio compositivo e impiegando materiali locali.

SISTEMI DI CONTROLLO DEI TERRENI

Terrazzamenti

Per gli impianti a terrazzamento già esistenti si deve provvedere alla loro manutenzione, ivi compreso l'efficienza del sistema di drenaggio e l'eliminazione delle erbe infestanti, così come all'eventuale ripristino delle parti non più efficienti.

La realizzazione di nuovi manufatti, verificandone la compatibilità con la realtà geotecnica dei luoghi, deve prevedere l'utilizzo dei materiali della tradizione costruttiva locale e l'adozione di soluzioni tecniche e volumetriche che assecondino gli originari assetti morfologici dei terreni interessati, dimensionando le opere di scavo o di riporto alle esigenze strettamente indispensabili.

Gabbionate, Fascinate ed altri sistemi di stabilizzazione di terreni e rocce

L'inserimento di queste opere nel contesto ambientale rurale, resa necessaria da esigenze di stabilizzazione dei pendii che registrano processi di dissesto geologico, dovrà prevedere soluzioni volumetriche che assecondino l'orografia dei terreni e specifici inerbimenti e piantumazioni di macchie arbustive.

Nell'eventualità che le opere previste comportino notevoli movimenti di terra o di rocce e i materiali di risulta non vengano convogliati nelle discariche, dovrà prevedersi il riutilizzo per costruire rilevati, contribuendo con inerbimenti e piantumazioni al recupero dell'assetto originario dei luoghi.

Muri di contenimento

I manufatti previsti dovranno essere realizzati in pietra; ove fosse necessario adottare una soluzione costruttiva in cemento armato, in relazione alla volumetria dei terreni da stabilizzare, il paramento esterno dovrà essere rivestito con pietra locale sbazzata, apparecchiata a filari pressoché paralleli e allettata con malta arretrata rispetto al filo murario esterno. Dovranno privilegiarsi soluzioni tecniche riferibili all'ingegneria naturalistica, con particolare riguardo a scelte strutturali che favoriscano la crescita vegetazionale di piante autoctone, per un'adeguato inserimento nel paesaggio.

Nei casi particolari, ove necessità l'uso di muri di altezza superiore ai tre metri, questi dovranno realizzarsi gradonati a più livelli.

Se le opere previste dovranno comportare notevoli movimenti di terra o di rocce e i materiali di risulta non verranno convogliati nelle discariche, dovrà prevedersi un loro riutilizzo per la costruzione dei manufatti, contribuendo con inerbimenti e piantumazioni al recupero dell'assetto originario dei luoghi.

Muri di sostegno

Per un'adeguato inserimento nel contesto paesaggistico i manufatti previsti dovranno essere realizzati in pietra; ove fosse necessario adottare una soluzione costruttiva in cemento armato, in relazione alla volumetria dei terreni da stabilizzare, il paramento esterno dovrà essere rivestito con pietra locale sbazzata, apparecchiata a filari pressoché paralleli e allettata con malta arretrata rispetto al filo murario esterno, nel rispetto delle tradizioni costruttive dei luoghi.

Si devono prevedere interventi discreti nel paesaggio realizzando muri di sostegno di ridotte dimensioni, preferendo configurazioni a scarpa sistemate con terre, secondo il naturale declivio o, per pendenze più elevate, con terre armate, utilizzando geotessuti e rete in nylon, e ricostituendo in superficie il manto erboso o cespugliato; nei casi particolari, ove necessità l'uso di muri di altezza superiore ai tre metri, questi dovranno realizzarsi gradonati a più livelli ponendo nella fasce intermedie essenze arbustive autoctone.

SISTEMA DI GESTIONE DELLE ACQUE

Rete irrigua storica

Gli interventi sulla rete storica di canalizzazione e sul complesso di manufatti realizzati per il suo funzionamento (come canalette in cemento a pelo libero, ponti, chiuse, mulini) dovranno ricondursi in larga parte alle opere strettamente conservative, in modo da non determinare alterazioni nelle caratteristiche tipologiche, materiche, cromatiche, e nelle tecniche tradizionali di distribuzione delle acque.

Gli interventi conservativi dovranno consentire la continuità fisica e percettiva con gli insediamenti rurali originariamente serviti dalla rete.

Qualora non fosse più possibile un utilizzo parziale o totale della rete (in particolare: canalette in cemento a pelo libero) per la dismissione della modalità di irrigazione, per l'eccessiva vetustà dei manufatti o per profondi stravolgimenti degli originari assetti orografici, se ne dovrà comunque garantire la conservazione riconoscendone il contributo nell'affermazione dell'identità del paesaggio.

Fozzi, Macchine Idrauliche, Norie, Cisterne, Vasche di raccolta

Per i manufatti storici esistenti, di chiara valenza storico tecnologica riferita alla cultura dell'approvvigionamento dell'acqua, sono consentite esclusivamente opere di manutenzione che non alterino le caratteristiche tipologiche funzionali e tecniche costruttive.

Se dovesse ravvedersi l'impraticabilità di un ulteriore utilizzo dei manufatti storici, questi non dovranno essere distrutti ma se ne dovranno effettuare i necessari interventi conservativi, finalizzati ad un suo riuso compatibile.

USO SACRALE DEL TERRITORIO

Croci, Cippi

Dovrà garantirsi il mantenimento e la conservazione dei manufatti già presenti nel territorio e storicizzati, evitando stravolgimenti dettati da nuove cronie o inserimento di materiali dissonanti, curandone ove necessario il recupero ed estendendo la conservazione alle sistemazioni delle aree di riferimento.

La realizzazione di nuovi manufatti potrà prevedere scelte tipologiche, materiali e cronie coerenti con la tradizione etnoantropologica locale, o soluzioni formali innovative di qualità.

Edicole votive, Statue devozionali

Dovrà garantirsi il mantenimento e la conservazione dei manufatti storici già presenti nel territorio, evitando stravolgimenti dettati da nuove cronie o inserimento di materiali dissonanti, curandone ove necessario il recupero ed estendendo la conservazione alle sistemazioni delle aree di riferimento.

La realizzazione di nuovi manufatti dovrà prevedere scelte tipologiche, materiali e cronie coerenti con la tradizione etnoantropologica locale, e dovrà evitarsi l'utilizzo di opere seriali, privilegiando invece produzioni originali, artistiche o artigianali.

VIABILITA' RURALE

Sentieristica storica, Trazzere Regie

Le strade storiche esistenti nella campagna, con particolare riferimento alle Regie Trazzere per il passaggio di greggi e mandrie durante la transumanza sono state oggetto di stravolgimenti frequenti e talvolta della cancellazione di larghi tratti di percorso. In considerazione del primario interesse ambientale e storico che rivestono, occorrerà effettuare una rigorosa conservazione degli elementi costitutivi e complementari (tracciati, elementi di arredi e di contenimento, siepi, alberature, indicazioni stradali, ecc.) ancora presenti e recuperabili.

Ove necessario dovranno realizzarsi interventi di riqualificazione delle aree ai lati del tracciato viario, da realizzare con inerbimenti e collocazioni di specie arboree ed arbustive, coerenti con la realtà paesaggistica e naturale dei luoghi e curato un adeguato apprezzamento percettivo di punti di vista paesaggistici di elevata qualità, con la realizzazione di opportune soluzioni di continuità di verde.

Strade di penetrazione agricola, di servizio ai fondi coltivati, interpoderali, rurali

Dovrà in linea di principio ripristinarsi l'originaria pavimentazione se riflette la tradizione costruttiva locale, qualora ancora esistente seppure occultata.

Ove questa non fosse più recuperabile, in zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico o che attraversino il paesaggio agrario storicizzato, si dovrà prevedere la sistemazione con fondo naturale, con pietrisco rullato o in macadam.

Se esistono problemi di forti pendenze o situazioni morfologiche particolari, la pavimentazione stradale dovrà essere realizzata in selciato, in spacco di basole, in acciottolato o altro materiale conforme agli usi e tipologie locali.

In tutti gli altri casi potrà consentirsi l'uso di una pavimentazione stradale, che adotterà il sistema costruttivo delle vecchie strade di penetrazione agricola, realizzate nel territorio durante gli anni '50 e ancora oggi esistenti all'interno delle aree dei grandi parchi nazionali. Per permettere l'inserimento nel territorio di nastri viari di impatto compatibile si prevede che questi saranno realizzati in misto bituminato a grossa granulometria su un sottofondo rullato di tout-venant di cava, ottenendo un manto stradale di colore grigiato a composizione prevalentemente di pietrisco stabilizzato e legato.

Guard-rail

E' preferibilmente da evitare l'uso dei guard-rail in lamiera potendo adottare in alternativa, nel rispetto delle norme del Codice della strada, soluzioni tecniche più compatibili con il paesaggio rurale e con l'apprezzamento percettivo dei quadri paesaggistici d'interesse. Potranno a tale scopo essere realizzati in alternativa muretti in pietra, secondo le tipologie, i materiali e le tecniche costruttive della tradizione locale.

Percorsi padonali, Percorsi Trekking, Percorsi per attività equestre

La loro presenza nel territorio amplia la gamma dell'offerta relativa alle modalità di fruizione turistico-culturale ed enogastronomica; pertanto saranno incoraggiate le ipotesi che contribuiranno con maggiore efficacia al drastico ridimensionamento dell'inquinamento da traffico motorizzato.

Gli interventi necessari alla manutenzione, sistemazione ed ampliamento della rete di percorsi dovranno, nel loro complesso, armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia dei siti, non alterare o cancellare parti della sentieristica storica.

La realizzazione dei manufatti e delle strutture collegati a questa trama di percorsi non dovrà causare danni agli habitat naturalistici, né le relative volumetrie dovranno occultare, seppure parzialmente, quadri paesaggistici di pregio.

Segnaletica stradale verticale fissa

La realtà di forme e materiali dovrà essere coerente con le normative vigenti del Codice della Strada, tuttavia occorrerà ridurre l'impatto fisico e percettivo adottando, ove necessario, soluzioni a sostegno plurimo e scegliendo, se possibile in relazione alle ineludibili esigenze di sicurezza, ubicazioni che non pregiudichino l'apprezzamento percettivo di quadri paesaggistici di pregio.

Segnaletica turistica e pannelli illustrativi

Dovranno ricondursi a criteri di omogeneità formale e cromatica ed essere coerente con la normativa del Codice della strada. Sarà promossa una progettazione di qualità dell'intera gamma degli elementi di comunicazione presenti nel territorio e finalizzati alla informazione turistica, compatibili con le qualità ambientali del paesaggio rurale.

Si dovranno privilegiare soluzioni realizzate in materiali durevoli, di semplice disegno, calibrato inserimento, in grado di fornire una chiara lettura degli itinerari e luoghi.

La collocazione dovrà essere appositamente valutata per evitare l'affollamento degli elementi di comunicazione presenti nell'area e non pregiudicare l'apprezzamento percettivo di edifici o quadri paesaggistici di pregio.

Per una migliore qualificazione dei contesti paesaggistici si dovrà procedere alla rapida sostituzione di precedenti segnaletiche e pannelli illustrativi, non corrispondenti a tali criteri o caratterizzate da degradi cromatici e materici.

RETI DI IMPIANTI TECNOLOGICI

Rete elettrica periferica

Va evitata la sistemazione di sostegni alti in prossimità di edifici isolati. Nelle aree di particolare pregio ad alto valore paesaggistico, si dovrà prevedere l'unificazione di linee tra loro parallele o l'interramento dei tratti necessari, individuando tracciati che privilegino l'allineamento lungo percorsi viari esistenti.

Nella generalità occorre definire tracciati che assecondino l'andamento orografico dei rilievi, disponendosi lungo le depressioni naturali ed i solchi vallivi per attenuare la percezione dei sostegni; evitando l'attraversamento brusco di cime e creste, o il taglio netto di pendici e versanti; preferendo percorsi che si sviluppino lungo i fianchi di colline.

La sistemazione dei sostegni preferirà le aree meno visibili dai principali percorsi viari e dai punti di vista privilegiati del paesaggio, e si adotteranno materiali e forme che creino il minore impatto percettivo.

Rete telefonica extraurbana

Si deve evitare la sistemazione di sostegni alti in prossimità di edifici isolati.

Nelle aree di particolare pregio ad alto valore paesaggistico, si dovrà prevedere l'interramento dei tratti necessari, individuando tracciati che privilegino l'allineamento lungo percorsi viari esistenti.

Nella generalità occorre evitare il taglio netto di pendici e versanti; sviluppandosi lungo i fianchi di colline non si altererà pesantemente lo skyline dei rilievi.

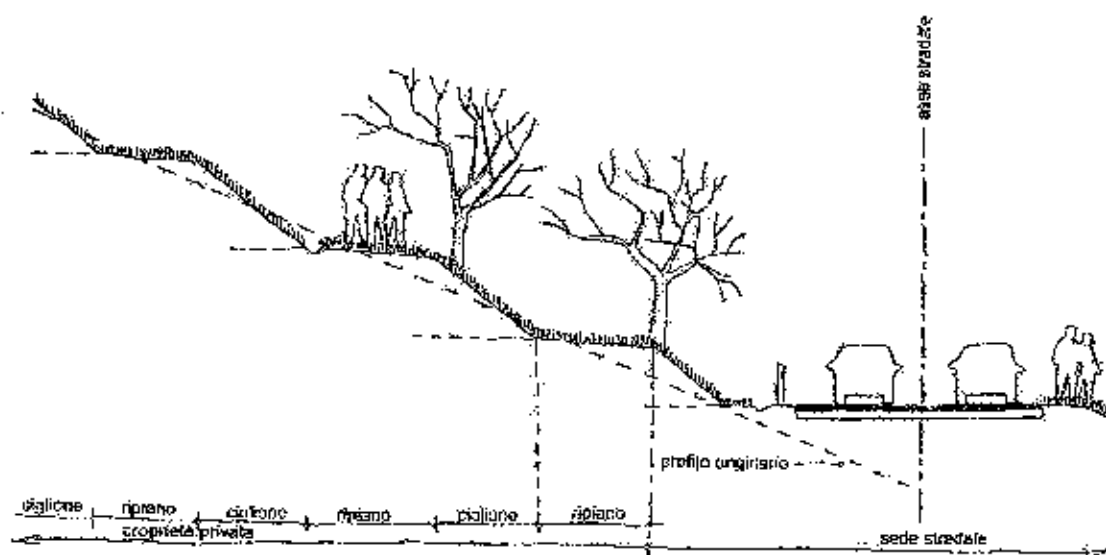
Si adotteranno materiali e forme che creino il minore impatto percettivo.

Allegato 5 – Tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di rispetto di impianto e delle lavorazioni da strade e fossi

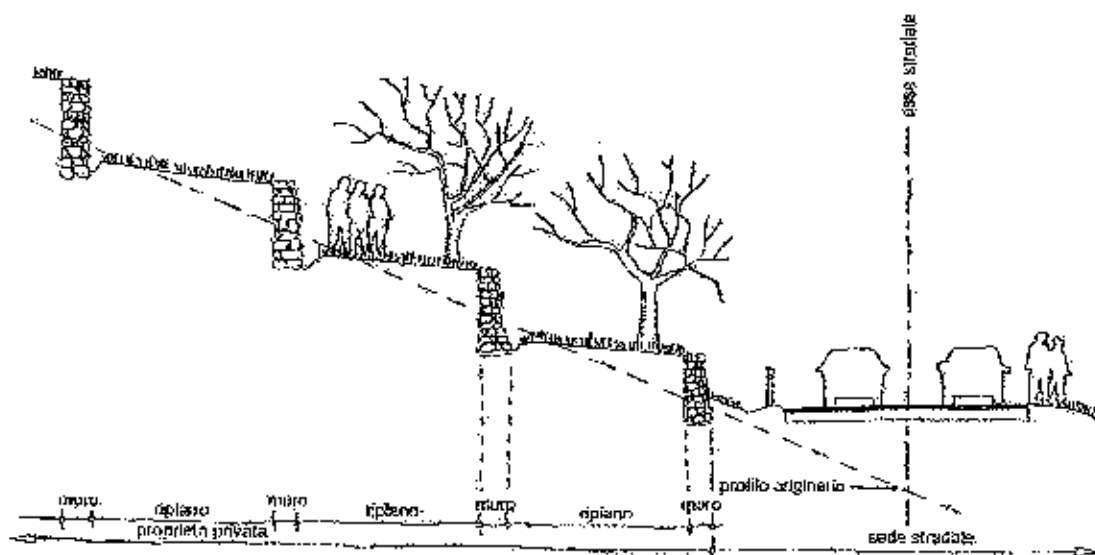
L'allegato fornisce esclusivamente una semplificazione delle possibili sistemazioni idraulico-agrarie più comuni, distanze di rispetto di impianto e delle lavorazioni da strade e fossi.

1. Sistemazioni in pendio – Cigioni
2. Sistemazioni in pendio – Terrazzamenti con muri a secco
3. Sistemazioni in pendio – Colture a strisce
4. Sistemazioni in pendio – Rittocchi
5. Sistemazioni in pendio – Girapoggio
6. Sistemazioni in pendio – Fosse livellari
7. Elementi del reticolo idrologico superficiale
8. Aree interessate da frane 1 - stato originario prima della frana
9. Aree interessate da frane 2 - frana (parti del terreno stabile e nel corpo di frana)
10. Aree interessate da frane 3 - rimodellamento dopo la frana
11. Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati
12. Strada priva di fasce di rispetto (capezzagna)
13. Strada con fasce di rispetto (capezzagna)
14. Corso d'acqua senza fasce di rispetto (capezzagna)
15. Corso d'acqua con fasce di rispetto (capezzagna)
16. Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici

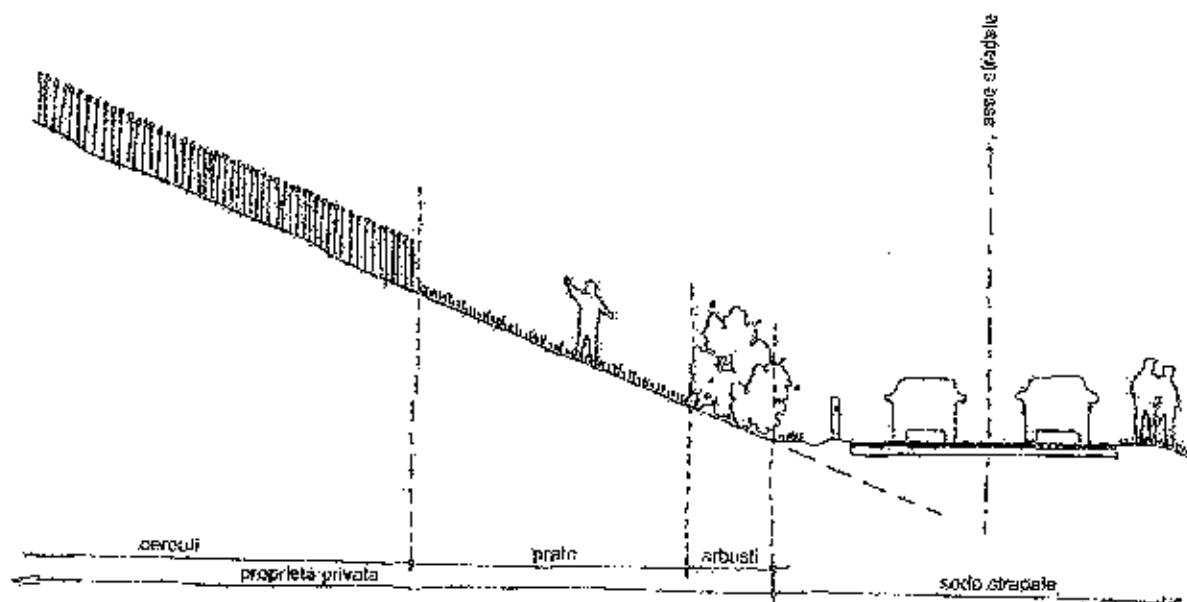
1. Sistemazioni in pendio – Ciglioni



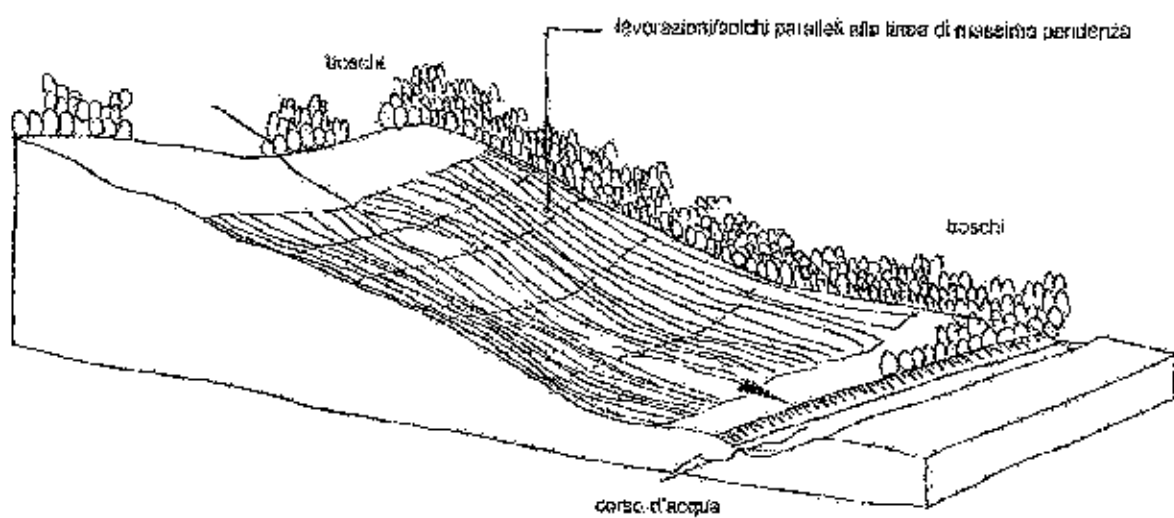
2. Sistemazioni in pendio – Terrazzamenti con muri a secco



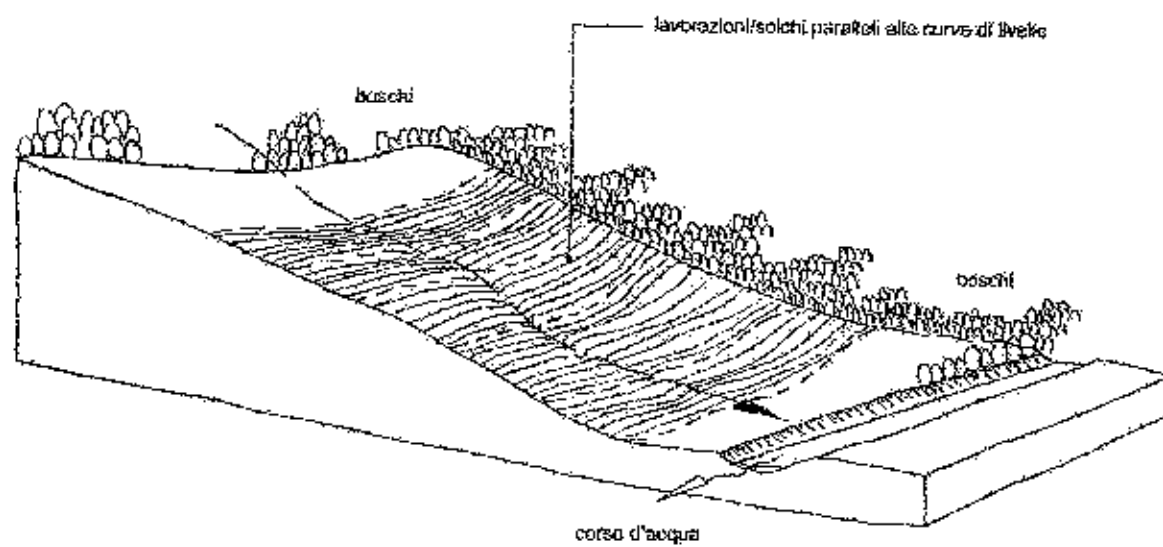
3. Sistemazioni in pendio – Colture a strisce



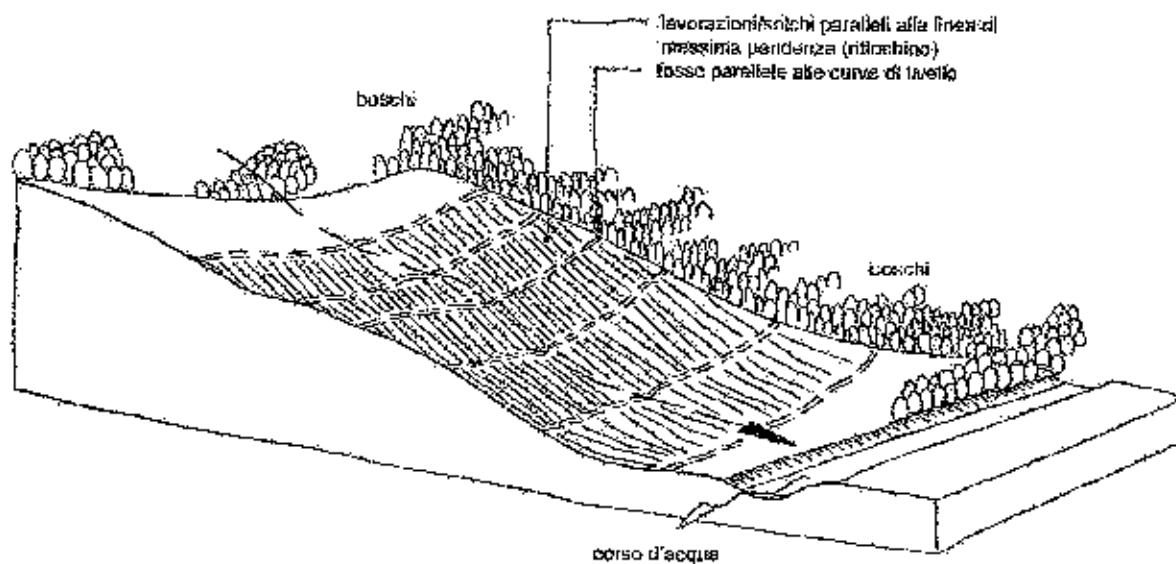
4. Sistemazioni in pendio – Ritocchiato



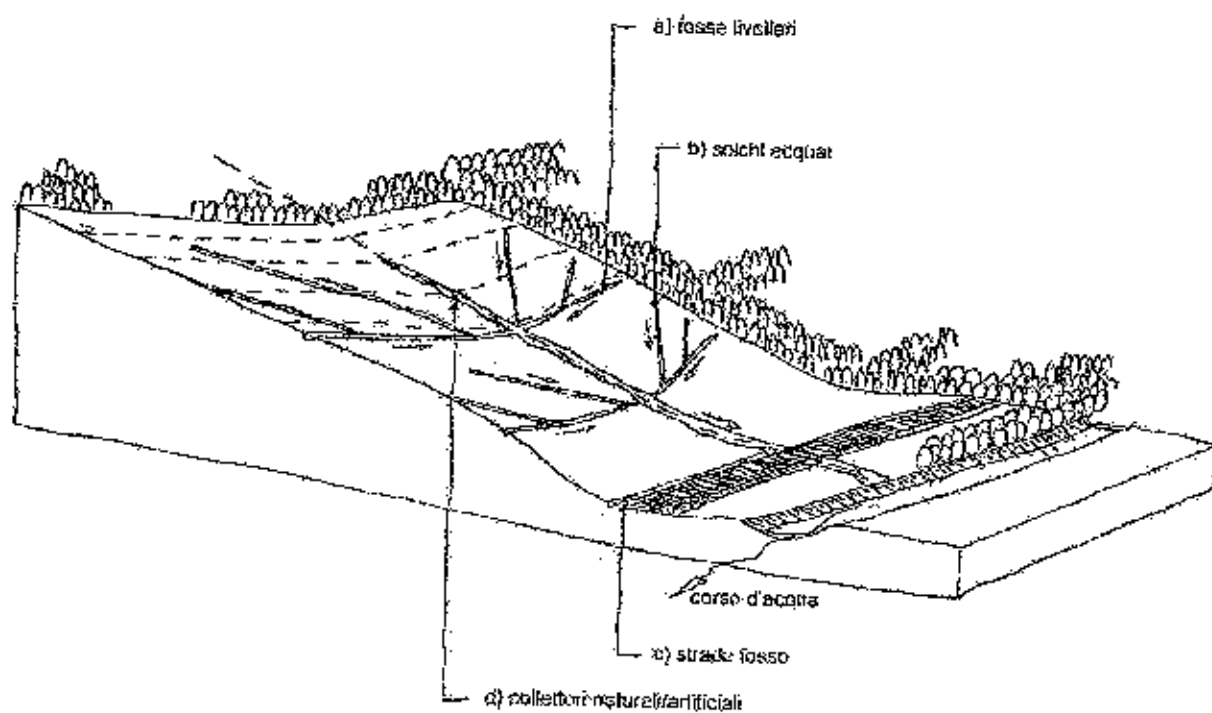
5. Sistemazioni in pendio – Girappoggio



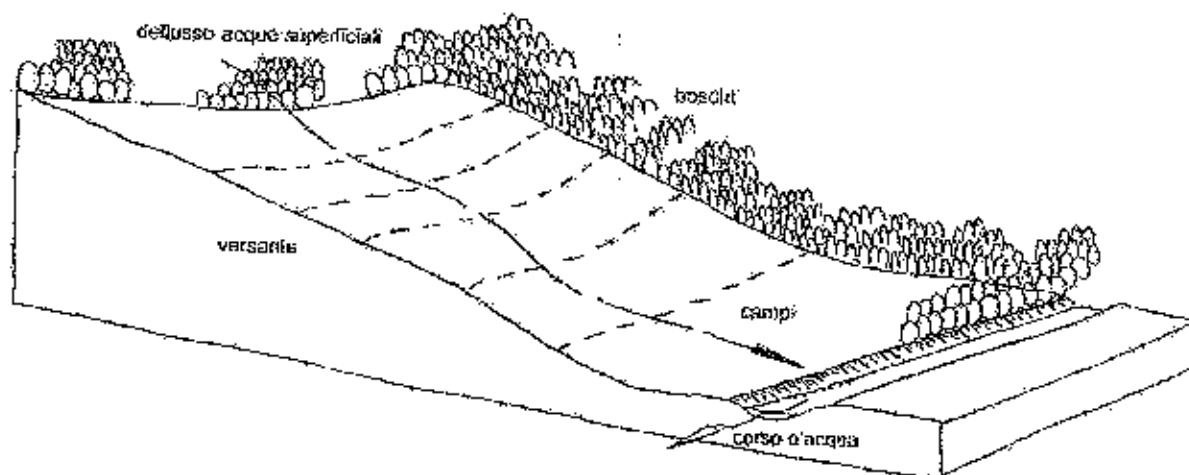
6. Sistemazioni in pendio – Fosse livellari



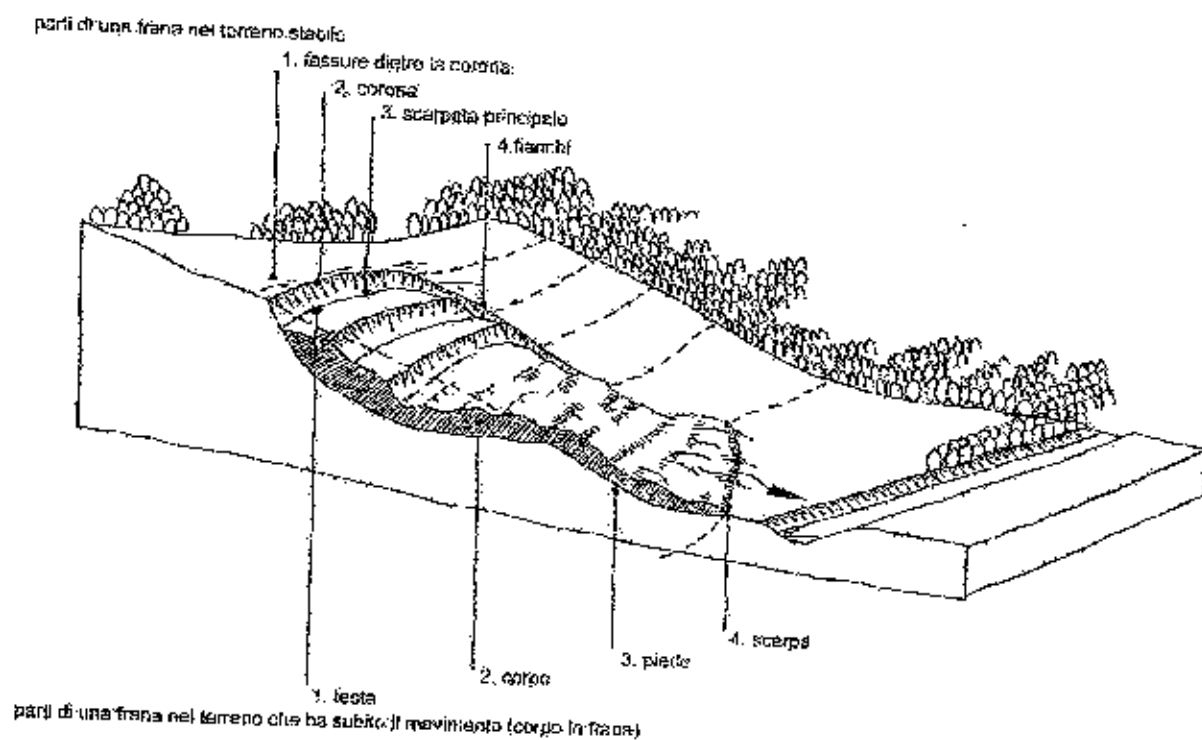
7. Elementi del reticolo idrologico superficiale



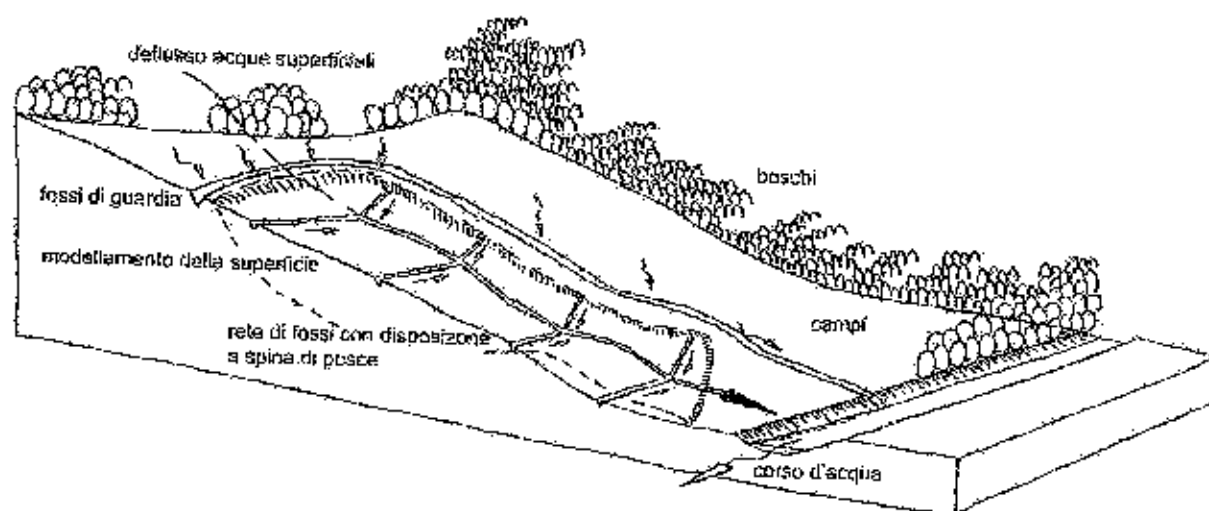
8. Aree interessate da frane 1 - stato originario prima della frana



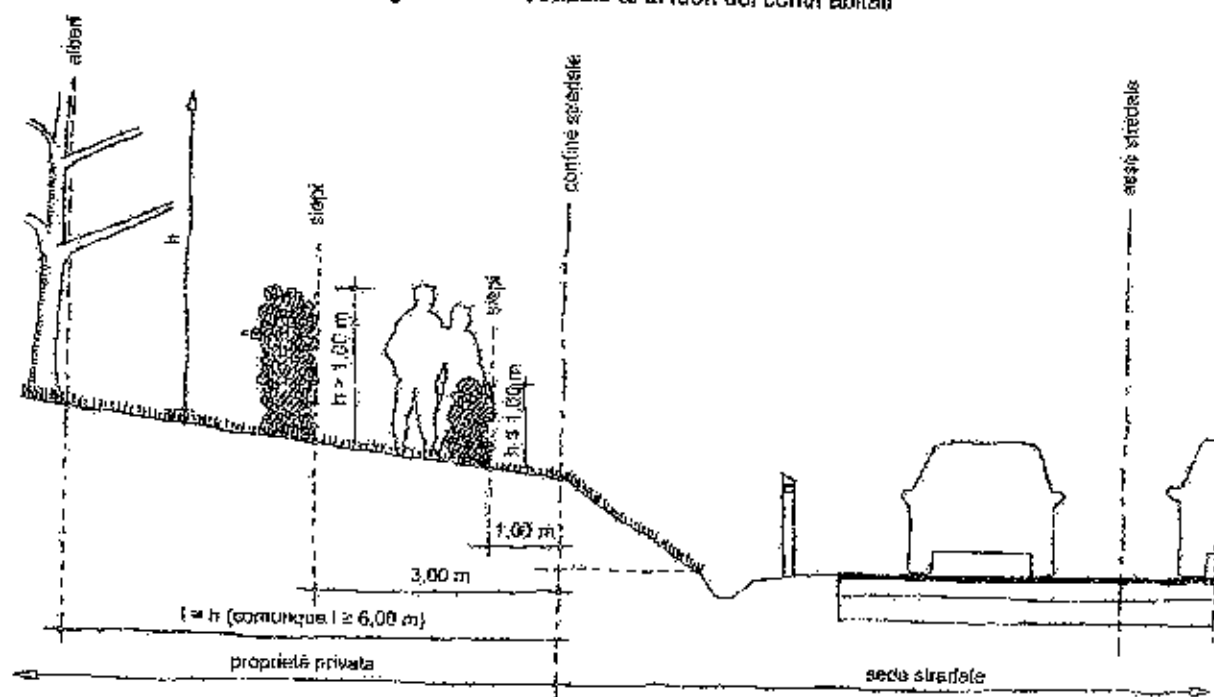
9. Aree interessate da frane 2 - frana (parti del terreno stabile e nel corpo di frana)



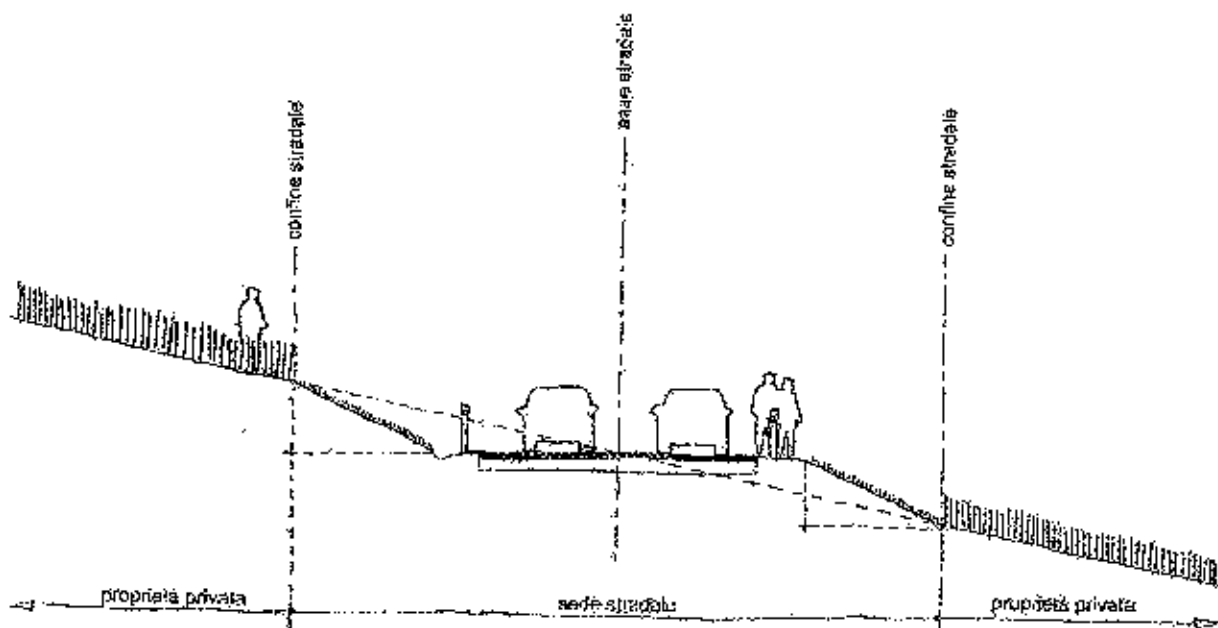
10. Area interessate da frane 3 - rimodellamento dopo la frana



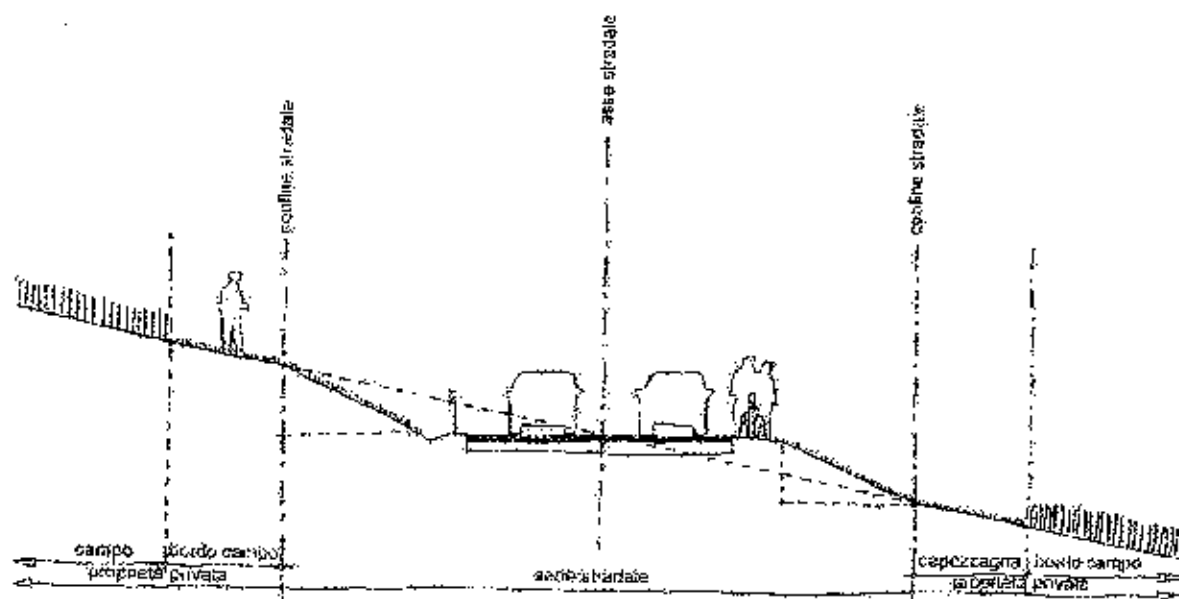
11. Distanze minime di impianto lungo il confine stradale al di fuori dei centri abitati



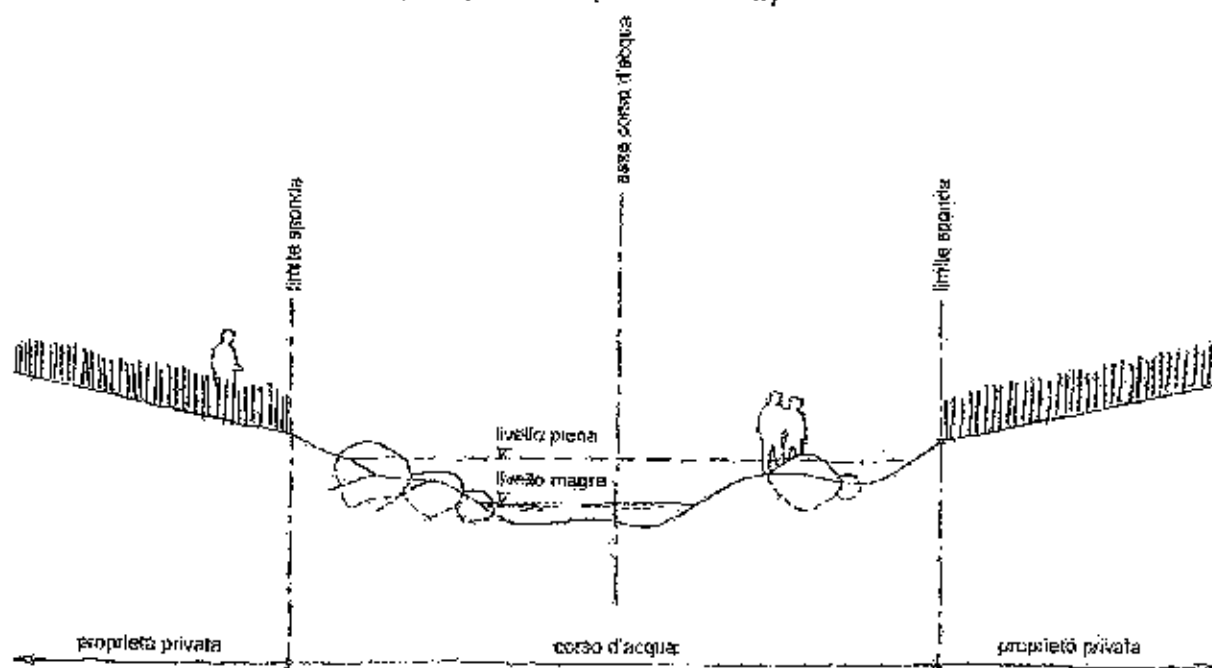
12. Strada priva di fascia di rispetto ("bordo campo" non coltivato).



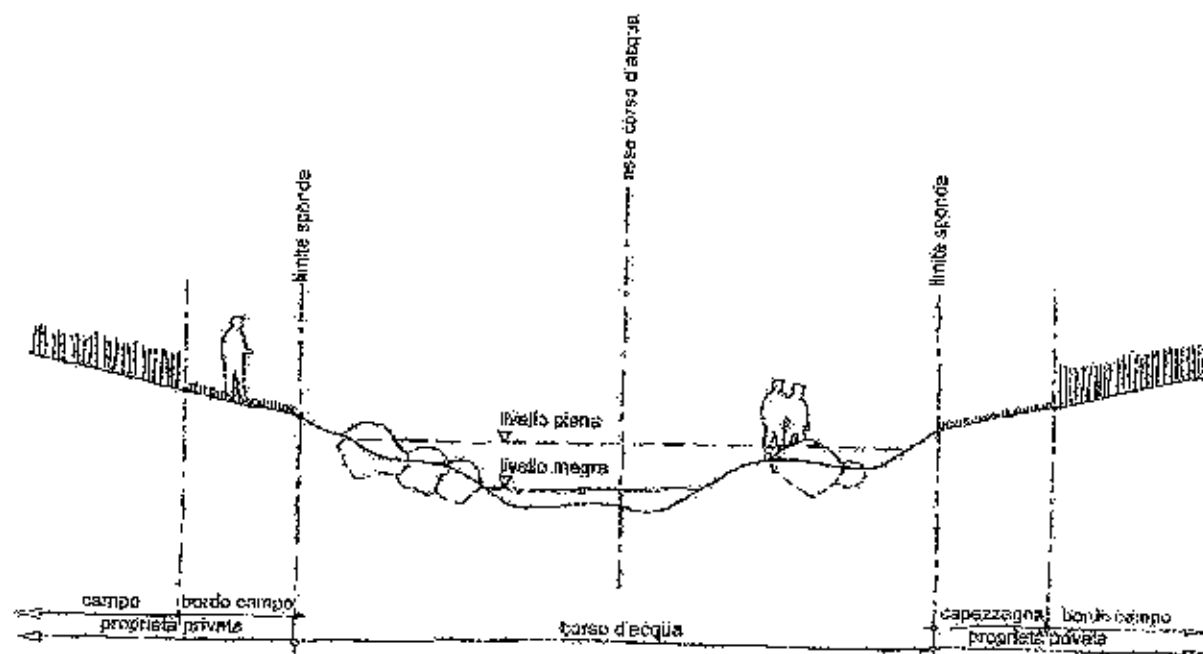
13. Strada con fascia di rispetto ("bordo campo" non coltivato)



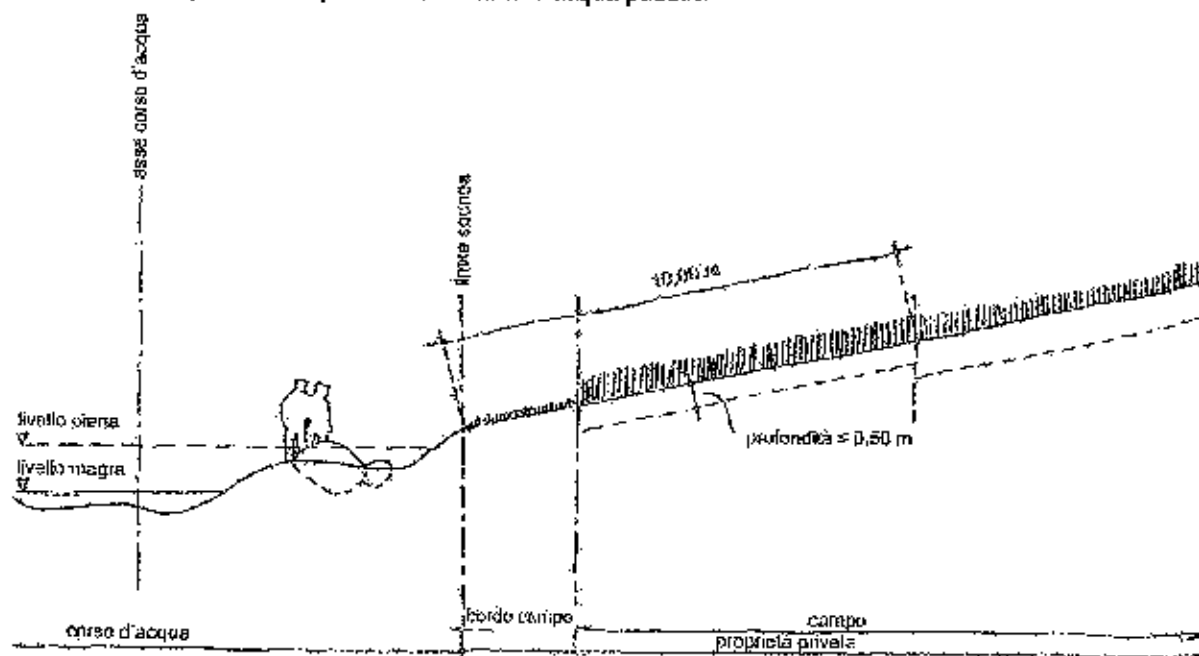
14. Corso d'acqua senza fascia di rispetto ("bordo campo" non coltivato)



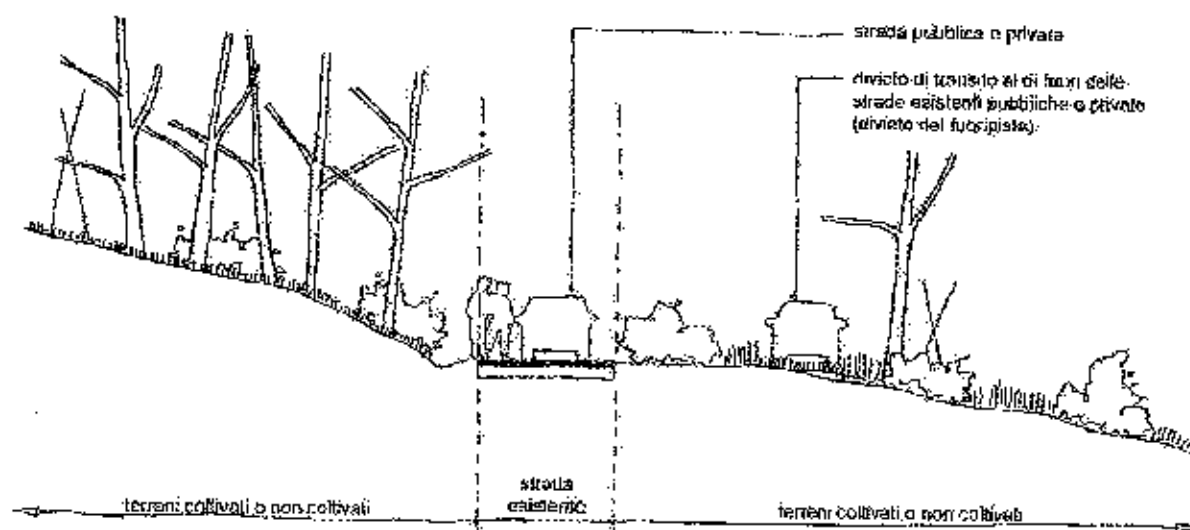
15. Corso d'acqua con fascia di rispetto ("bordo campo" non coltivato)



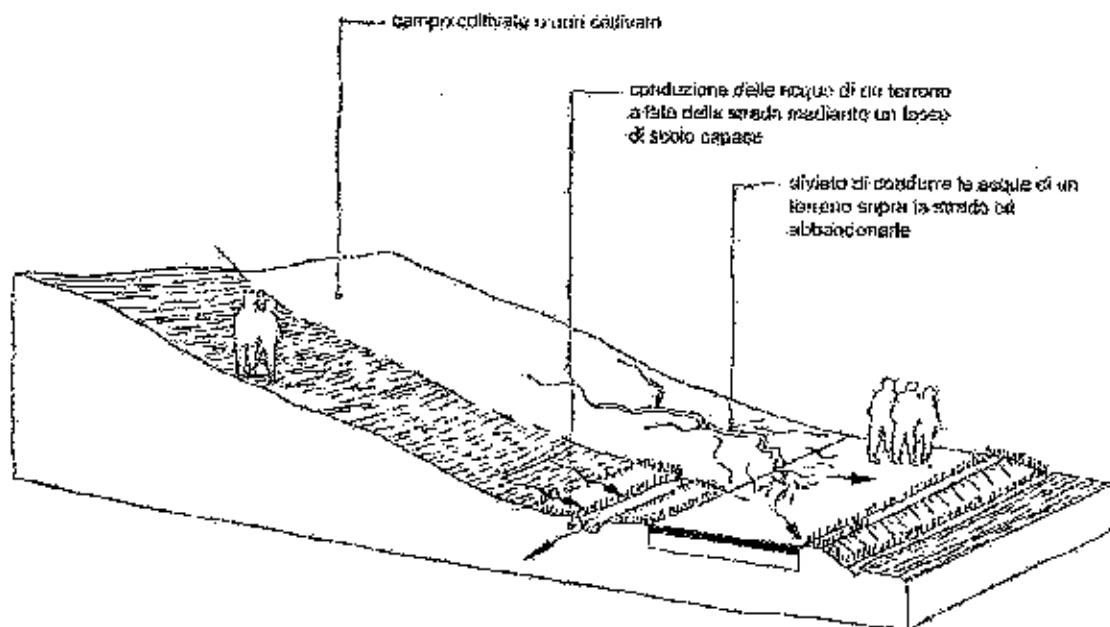
16. Limite aratura profonda in prossimità dei corsi d'acqua pubblici



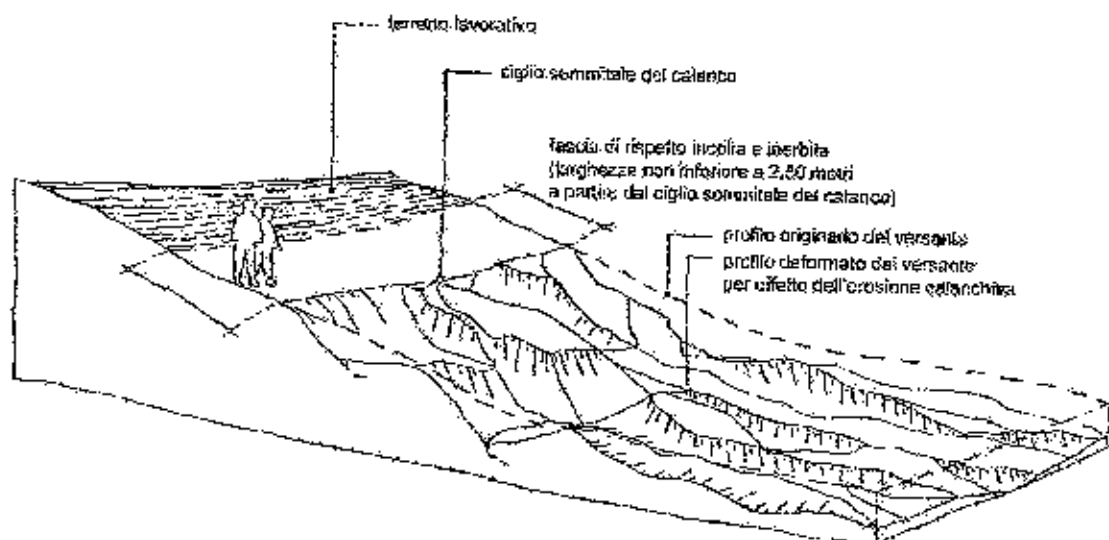
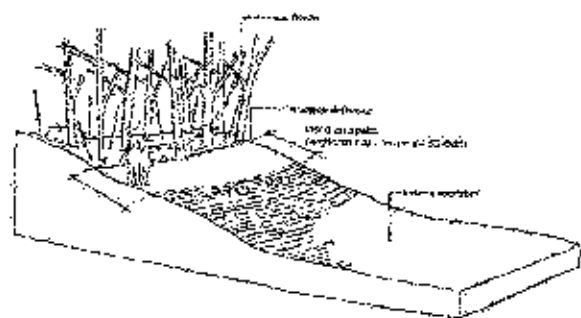
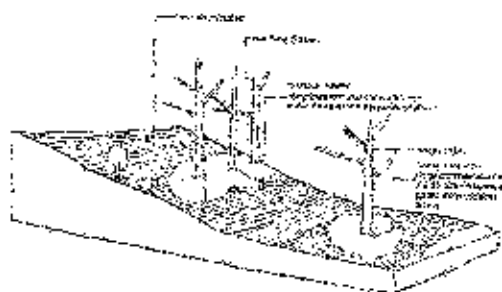
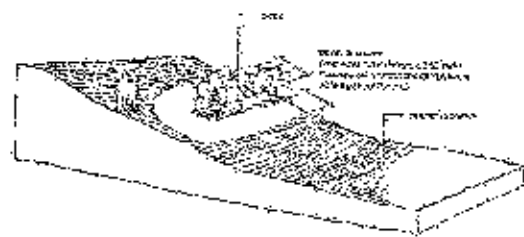
Allegato 6 – Quadro esemplificativo di alcune tipologie di violazioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative



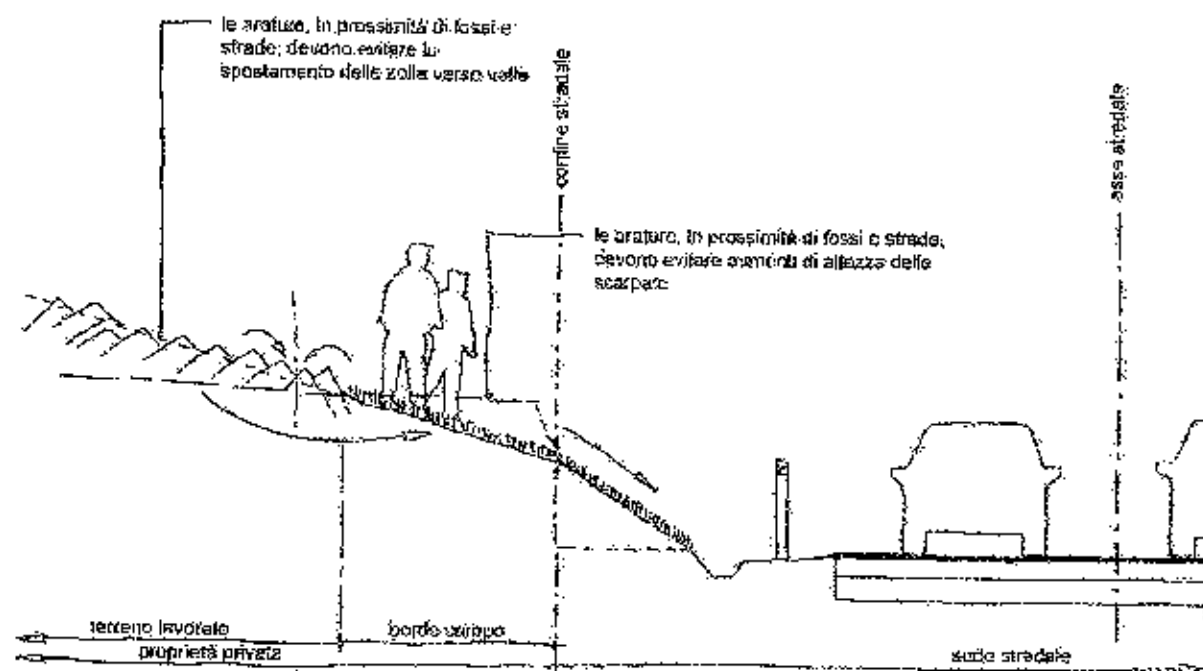
- ☐ Divieto di transito motorizzato al di fuori delle strade esistenti pubbliche o private



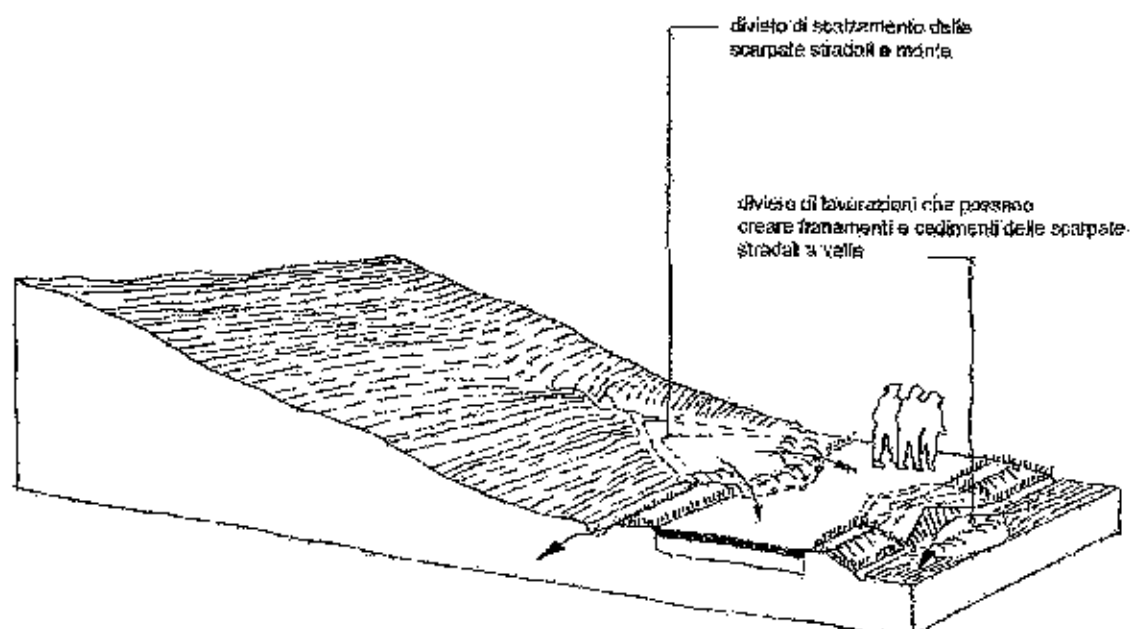
- ☐ Divieto di condurre le acque dei campi sopra le strade



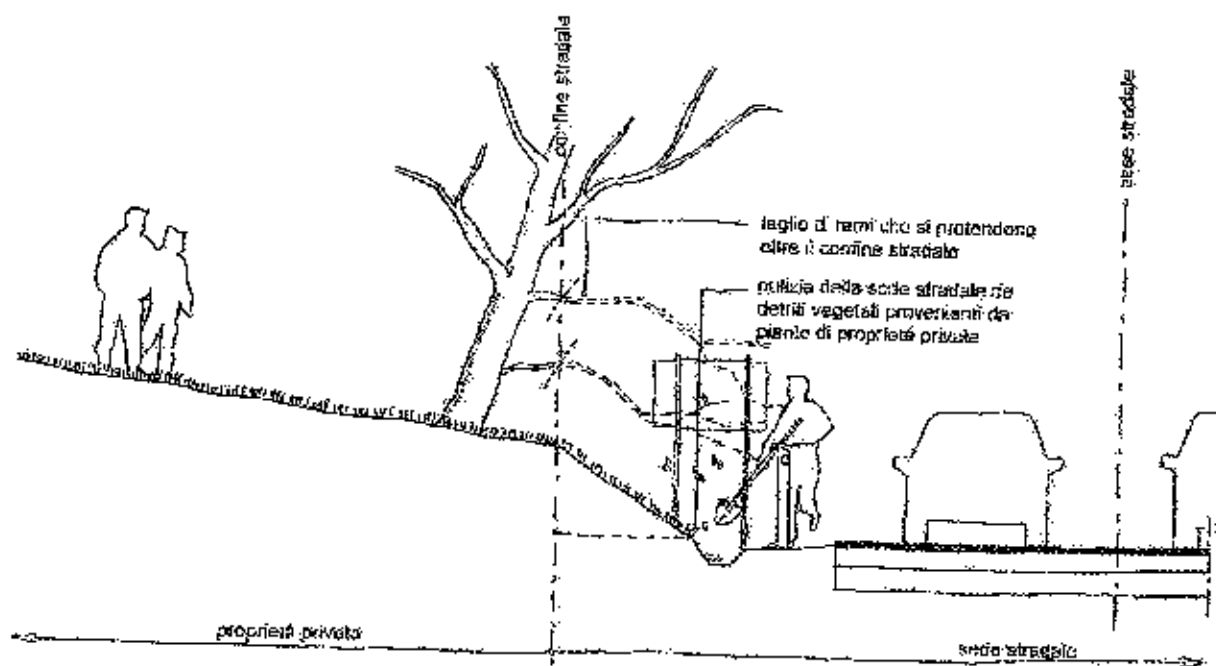
☐ Fascia di rispetto in aree calanchive



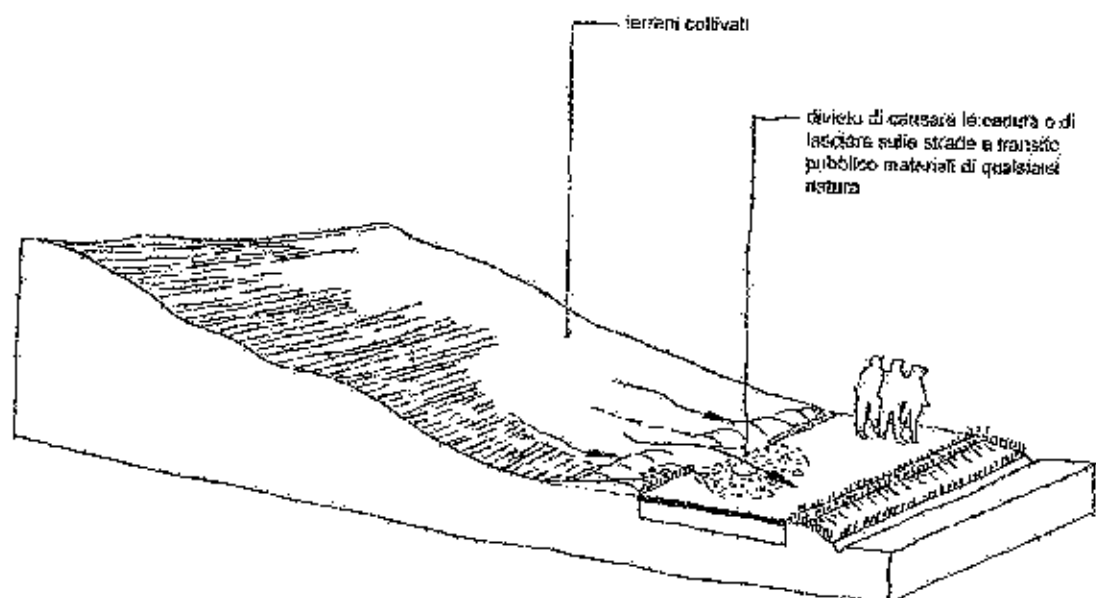
- ☐ Obbligo di eseguire le arature in aratriera da evitare aumenti dell'altezza della scarpata



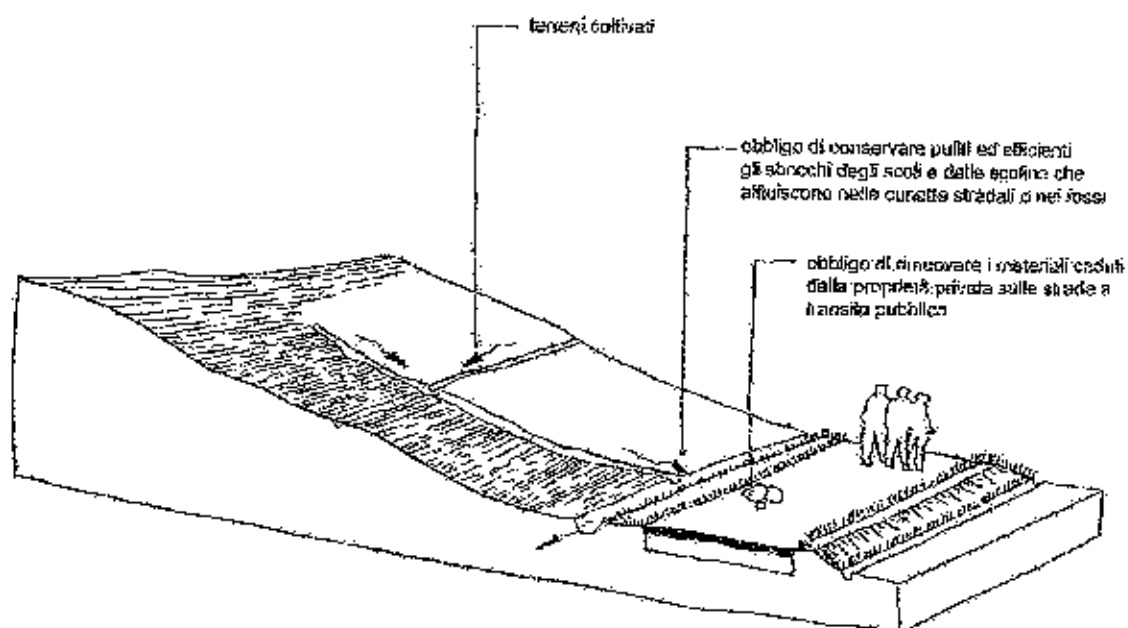
- ☐ Conservazione delle scarpate dei fondi laterali alle strade o fossi



- ☐ Siepi ed alberi prospicienti strade: pulizia sede stradale e taglio rami



- ☐ Divieto di causare la caduta di materiali di qualsiasi natura sulle strade a transito pubblico



- ☐ Obbligo di conservare puliti ed efficienti gli sbocchi degli scoli affluenti nelle cunette stradali o nei fossi